

STATUTO

in vigore dal 1° gennaio 2007

- ✚ Approvato dall'Assemblea Generale dei soci, convocata in via straordinaria, nella seduta del 25 ottobre 2006.
- ✚ Modificato dall'Assemblea Generale dei soci, convocata in via straordinaria, nella seduta dell'11 ottobre 2011
- ✚ Modificato dal Consiglio Direttivo nella seduta del 19 dicembre 2014 e ratificato dall'Assemblea dei Soci del 1° ottobre 2015
- ✚ Modificato dall'Assemblea Generale dei soci, convocata in via straordinaria, nella seduta del 12 aprile 2022

TITOLO I

COSTITUZIONE, SEDE, SCOPI

ART.1

Costituzione e Denominazione

1. E' costituita in forma associativa democratica una organizzazione economico-sindacale denominata "Associazione dei Costruttori Edili di Roma e provincia – ACER", in forma abbreviata ANCE ROMA – ACER. L'Associazione si avvale del logo ANCE in coerenza con le modalità stabilite dall'ANCE stessa.
2. ANCE ROMA – ACER ha lo scopo di rappresentare e tutelare le Imprese, con sede legale, filiale, succursale o con attività nella provincia di Roma, che, costituite sotto qualsiasi forma o tipologia giuridica, esercitano la loro attività in qualunque settore del processo edilizio, nonché nelle fasi ad esso preliminari o connesse, quali quella della promozione o del coordinamento generale, della realizzazione costruttiva, della produzione di materiali, della gestione.

ART.2

Sede

1. L'Associazione ha sede in Roma.
2. Essa può costituire uffici periferici in altre località della Provincia di Roma, a seconda delle necessità organizzative.

ART.3

Scopi

1. L'Associazione è estranea a qualsiasi partito politico e confessione religiosa e non ha alcun fine di lucro.
2. Essa ha per scopo la tutela dell'imprenditoria edile e dei settori ad essa connessi ed affini, di cui favorisce lo sviluppo ed il progresso.
3. L'Associazione al fine di perseguire lo scopo associativo, tra l'altro:
 - a) assume la rappresentanza provinciale della categoria;

- b) procede alla stipulazione di contratti collettivi ed accordi di lavoro a livello provinciale ed interviene nella trattazione e definizione delle controversie di lavoro, sia collettive che individuali;
 - c) patrocinia gli interessi della categoria nei confronti di qualsiasi autorità, amministrazione, ente ed ogni altra organizzazione od associazione;
 - d) segue e studia l'elaborazione di leggi, regolamenti e norme comunque interessanti la categoria e promuove dalle competenti autorità i provvedimenti riguardanti la disciplina e il coordinamento di ogni attività urbanistica ed edilizia;
 - e) designa e nomina i propri rappresentanti in tutti gli enti, organi, comitati e commissioni in cui sia richiesta o si renda opportuna la rappresentanza dell'Associazione; ovvero quando venga richiesto all'Associazione di designare o nominare persone in organismi esterni;
 - f) svolge attività generale di supporto alle imprese per promuovere e garantire le condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro anche attraverso il supporto di organismi esterni;
 - g) sollecita e promuove la formazione di maestranze per l'edilizia anche con l'ausilio di enti e scuole professionali di categoria;
 - h) promuove ed attua idonee forme mutualistiche, previdenziali ed assicurative in favore della categoria;
 - i) disciplina i rapporti e favorisce utili intese con le altre attività industriali, commerciali e promozionali nel campo dell'edilizia;
 - l) provvede a rendere edotte le imprese di ogni progresso dell'edilizia nazionale ed estera, favorendo l'incremento degli studi e delle sperimentazioni nell'industria edilizia;
 - m) cura la pubblicazione, cartacea ed informatica, di bollettini periodici ed assume ogni altra iniziativa di carattere pubblicitario interessante la categoria;
 - n) provvede alla rilevazione ed all'accertamento di prezzi, di dati statistici e di notizie riguardanti la produzione industriale in genere e quella edilizia in ispecie;
 - o) compie, infine, direttamente o indirettamente, mediante la costituzione o l'assunzione di partecipazioni in società od enti, tutti gli altri atti che in qualsiasi modo valgano a raggiungere i fini sociali.
4. Per il conseguimento dei predetti scopi, l'Associazione, con deliberazione dell'Assemblea Generale dei soci effettivi, può aderire

all'organizzazione nazionale e regionale dei costruttori edili; può inoltre aderire, con deliberazione del Consiglio Direttivo e salvo ratifica dell'Assemblea Generale dei soci effettivi, ad altre istituzioni e associazioni nazionali ed internazionali che abbiano per fine anche il progresso e la tutela dell'industria delle costruzioni ed affini.

TITOLO II

IMPRESE ASSOCIATE

SEZIONE I: Soci effettivi

ART.4

Soci effettivi

1. Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci effettivi, le Imprese che, costituite sotto qualsiasi forma o tipologia giuridica, esercitano la loro attività in qualunque settore del processo edilizio, nonché nelle fasi ad esso preliminari o connesse, quali quelle della promozione o del coordinamento generale, della realizzazione costruttiva, della produzione di materiali, della gestione.
2. Ciascuna impresa associata è rappresentata nell'ambito associativo:
 - a) dal titolare, qualora si tratti di impresa individuale, ovvero;
 - b) dal legale rappresentante per tutte le altre tipologie imprenditoriali, ovvero;
 - c) dal rappresentante presso l'ANCE ROMA – ACER designato dai soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b), purché munito di apposita procura.
3. Ciascuna impresa associata può esprimere esclusivamente un rappresentante nell'ambito associativo, salva la possibilità di indicare un ulteriore rappresentante per la partecipazione alle Commissioni Referenti di cui alla lett. g) del successivo art. 22 ovvero ai settori associativi indicati dall'art.54, purché da tale partecipazione non derivi la nomina dell'ulteriore rappresentante in Giunta o in Consiglio Direttivo.

ART.5

Domanda di ammissione

1. Le imprese che, in possesso dei necessari requisiti, intendano far parte dell'Associazione, in qualità di socio effettivo, devono presentare apposita domanda.
2. La domanda di ammissione a socio effettivo, sottoscritta dal rappresentante come individuato dall'art.4, co.2°, lett.a) e b) del presente Statuto, deve contenere la dichiarazione esplicita di sottostare a tutte le norme statutarie e a quelle contenute nel Codice Etico dell'Associazione.
3. Nella domanda di ammissione, che verrà sottoposta all'esame del Comitato di Ammissione e Vigilanza per il relativo accoglimento ai sensi del successivo art.49, co.6°, devono essere indicati: la denominazione dell'impresa; la sede legale; il nominativo del titolare, del legale rappresentante ovvero del rappresentante presso l'ANCE ROMA – ACER; la tipologia dell'attività esercitata. Alla domanda andranno allegati il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, nonché, se posseduto, il certificato di qualificazione SOA, nonché gli estremi delle posizioni assicurative INAIL, INPS, Cassa Edile ed ogni altro elemento o notizia ritenuti utili dall'Associazione ai fini dell'inquadramento. Nella domanda medesima potrà, altresì, essere indicato il settore associativo di appartenenza ai sensi del successivo art. 54 , co.1°.
In aggiunta alle dichiarazioni e alla documentazione sopra indicati, dovrà essere prodotta una specifica dichiarazione contenente l'individuazione dei legali rappresentanti e dei direttori tecnici ed attestante il possesso da parte di questi ultimi e dell'impresa stessa dei requisiti previsti dalla Parte quarta del Codice Etico.
4. Le società e gli enti collettivi devono anche presentare l'atto costitutivo e lo Statuto sociale.
5. Il nominativo delle imprese che hanno fatto domanda di ammissione a socio effettivo resta affisso nelle sale sociali per quindici giorni consecutivi, trascorso il qual termine senza che vengano sollevate eccezioni da almeno cinque rappresentanti di imprese associate in qualità di socio effettivo, il Comitato di Ammissione e Vigilanza delibera sulle richieste di ammissione a socio effettivo.

6. In caso di eccezione da parte di tali cinque o più rappresentanti, il Consiglio Direttivo - sentito il parere del Comitato di Ammissione e Vigilanza - delibera sulle richieste in via definitiva, a maggioranza assoluta di voti e a schede segrete.

ART.6 ***Durata dell'adesione***

1. Le imprese associate possono recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, perdendo la qualità di socio effettivo dalla data di ricezione.

2. Peraltro, agli effetti contributivi previsti dall'art.9 del presente Statuto, gli obblighi dei soci effettivi sono contratti per la durata di un anno a decorrere dalla data della deliberazione di ammissione e s'intendono tacitamente rinnovati di anno in anno se il recesso dall'Associazione non viene comunicato, con le modalità di cui sopra, almeno due mesi prima della scadenza.

3. Nei casi di perdita della qualità di socio effettivo di cui alle lettere b), c), d), e) ed f) dell'art.10, gli obblighi delle imprese associate, ai detti fini contributivi, scadono invece con effetto immediato.

ART.7 ***Diritti***

1. Tutte le imprese associate in qualità di soci effettivi hanno parità di diritti e di doveri salvo diverse espresse disposizioni previste dal presente Statuto.

2. Le stesse imprese hanno diritto di avvalersi di tutti i servizi istituiti dall'Associazione nel loro specifico interesse e per la loro tutela, quali ad esempio:

- la trattazione e definizione delle controversie di lavoro, sia collettive che individuali;
- la promozione ed il coordinamento dell'attività delle imprese, assistendole nella trattazione dei problemi di ordine sindacale, sociale, tecnico, economico, amministrativo, giuridico e tributario;
- la predisposizione delle condizioni che favoriscano l'assunzione di lavori, sia all'interno che all'estero, anche con la formazione di

- consorzi e di altri idonei organismi, nonché costituendo, nell'ambito associativo, apposite Società operative;
- l'attivazione di ogni iniziativa per procurare alle imprese associate, con le più opportune garanzie, ogni migliore facilitazione per quanto riguarda la tempestiva disponibilità di beni strumentali, mobili ed immobili, di mezzi d'opera e di materiali;
 - la individuazione dei più idonei percorsi di qualificazione, strutturale ed operativa, delle imprese.
3. L'esercizio dei diritti del socio effettivo spetta a coloro che hanno titolo a rappresentare le imprese associate secondo il dettato dell'art.4, co.2°, del presente Statuto.
4. L'utilizzazione dei servizi predisposti dall'Associazione a favore delle imprese associate è comunque estesa a tutti coloro che operano nell'ambito delle imprese stesse.
5. In entrambe le ipotesi previste dai due commi precedenti, le imprese devono essere regolarmente iscritte ed al corrente col versamento dei contributi associativi.

ART.8 ***Doveri***

1. L'ammissione a socio effettivo comporta per le imprese associate e le persone che le rappresentano, secondo il dettato dell'art.4 del presente Statuto, l'obbligo di:
- osservare scrupolosamente e lealmente gli obblighi derivanti dal presente Statuto e dal Codice Etico;
 - conformarsi alle deliberazioni adottate, anche sotto forma di regolamento, dai competenti organi sociali, nonché a tutte le disposizioni e alle istruzioni impartite dall'Associazione nei limiti della sua competenza statutaria;
 - rispettare le norme dei contratti collettivi e degli accordi di lavoro sottoscritti dall'Associazione e, in genere, ogni regolamentazione debitamente approvata dai competenti organi sociali;
 - fare aderire all'Associazione tutte le Imprese edili, come individuate al precedente art.4, co.1°, da esse costituite ed operanti e favorire l'adesione di quelle di cui siano compartecipi;
 - comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della ragione sociale, della sede legale, della composizione degli

organi di rappresentanza, dei direttori tecnici e delle caratteristiche dell'attività esercitata.

2. I rappresentanti delle imprese associate in qualità di socio effettivo sono altresì tenuti a fornire all'Associazione tutti gli elementi, le notizie e i dati che siano da essa richiesti nell'ambito delle proprie attribuzioni statutarie. Sono inoltre tenuti a fornire all'Associazione le comunicazioni previste dal Codice Etico. Tali comunicazioni sono assoggettate alle disposizioni in tema di tutela dei dati personali.
3. Le imprese associate in qualità di socio effettivo e le persone che le rappresentano non possono, sotto pena di espulsione sulla base della procedura disciplinata dal successivo art. 48, co.2° lett.d., far parte contemporaneamente di altre Associazioni costituite per scopi identici od analoghi nell'ambito territoriale di competenza dell'Associazione, senza il preventivo benestare del Consiglio Direttivo.

ART.9

Quota di ammissione - Contributi associativi

1. Le imprese associate in qualità di socio effettivo hanno l'obbligo di corrispondere all'Associazione:
 - a) una quota di ammissione all'atto della presentazione della domanda;
 - b) un contributo associativo annuo da calcolarsi secondo la misura stabilita annualmente dall'Assemblea Generale delle imprese associate in seduta ordinaria.
2. Il contributo di cui alla lettera b) non può essere inferiore alla quota minima prestabilita e non può superare la quota massima prestabilita.
3. Le misure della quota di ammissione, del contributo annuo e dei contributi associativi minimo e massimo per ciascun anno o frazione di anno sono stabilite di anno in anno dall'Assemblea Generale delle imprese associate in seduta ordinaria.
4. Le misure del contributo di cui alla lettera b) e del contributo associativo annuo minimo e massimo, stabilite per ogni esercizio, vengono applicate in via provvisoria anche per l'esercizio successivo, salvo il conguaglio conseguente a diversa deliberazione dell'Assemblea Generale delle imprese associate.

5. I contributi associativi devono essere versati dai soci effettivi tempestivamente, secondo le modalità previste e stabilite dall'Assemblea Generale, con espresso riconoscimento all'Associazione della facoltà di provocare il procedimento di ingiunzione innanzi al Foro competente di Roma in caso di morosità o inadempienza.
6. Le quote ed i contributi associativi non sono trasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

ART.10

Perdita della qualità di socio effettivo - Sospensione

1. La qualità di socio effettivo si perde:
 - a) per recesso volontario ai sensi dell'art.6, co.1°;
 - b) per cessazione di attività, da comprovarsi a termini di legge;
 - c) per espulsione, a seguito di decisione emanata dai Proviviri ai sensi dell'art.48 dello Statuto;
 - d) per espulsione deliberata dal Comitato di Ammissione e Vigilanza nelle ipotesi disciplinate dal Codice Etico.
 - e) per decadenza, nei casi di inadempienza contributiva deliberata dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art.39, punto 24, del presente Statuto, su proposta del Comitato di Ammissione e Vigilanza;
 - f) per recesso ai sensi dell'art.66; ultimo comma, in caso di deliberate modifiche dello Statuto;
 - g) per scioglimento dell'Associazione.
2. La qualità di socio effettivo può essere sospesa dal Consiglio Direttivo su proposta del Comitato di Ammissione e Vigilanza, per grave inadempienza contributiva.

ART.11

Rapporti con ANCE LAZIO - URCEL e con ANCE

1. La qualità di socio effettivo dell'Associazione comporta anche il dovere di conoscere ed accettare incondizionatamente i rapporti di associazione che intercorrono tra l'Associazione medesima, ANCE LAZIO - URCEL e l'Associazione Nazionale dei Costruttori Edili - ANCE e di sottostare, per quanto di competenza, alle norme e agli obblighi previsti dai rispettivi statuti.

2. Le imprese associate in qualità di socio effettivo, in particolare, sono tenute a versare all'ANCE un contributo associativo percentuale nella misura annua e secondo le modalità stabilite dai competenti organi nazionali e provinciali, per tutti i lavori svolti sia nella circoscrizione territoriale dell'Associazione di Roma che al di fuori di essa.

ART.12

Rapporti con le altre Associazioni territoriali aderenti all'ANCE

1. La qualità di socio effettivo comporta, inoltre, il dovere di conoscere ed accettare incondizionatamente i rapporti e gli obblighi che intercorrono tra la stessa Associazione e le altre Associazioni territoriali aderenti all'ANCE medesima.
2. In particolare i soci effettivi, per i lavori eseguiti in altre circoscrizioni territoriali, sono tenuti a versare all'Associazione competente per territorio aderente all'ANCE - ottenendone la normale assistenza - un contributo percentuale nella misura e secondo le modalità annualmente stabilite dai competenti organi dell'ANCE. Gli importi contributivi così versati sono ripartiti tra l'Associazione competente per territorio e l'Associazione, in conformità dello Statuto dell'ANCE.
3. Tali ultime disposizioni non si applicano nel caso che le imprese associate ad altre Associazioni territoriali aderiscano direttamente anche all'Associazione locale.

ART.13

Assistenza alle imprese associate ad altre Associazioni territoriali aderenti all'ANCE

L'Associazione, dietro formale richiesta delle imprese associate ad altre Associazioni territoriali aderenti all'ANCE, fornisce normale assistenza anche alle imprese medesime che svolgono attività nella Provincia di Roma, sempreché dette imprese siano al corrente con il versamento del contributo percentuale annualmente stabilito dall'ANCE.

ART.14
***Rapporti con la Confederazione Generale
dell'Industria Italiana***

La qualità di socio effettivo comporta altresì il dovere di conoscere e accettare incondizionatamente i rapporti e gli obblighi che intercorrono tra l'Associazione, l'ANCE e la Confederazione Generale dell'Industria Italiana alla quale l'ANCE stessa aderisce e quindi di sottostare, per quanto di competenza, alle norme e agli obblighi previsti dai rispettivi statuti.

SEZIONE II: Soci aggregati

ART.15
Soci aggregati - Quota di iscrizione e contributo annuo

1. Possono aderire all'Associazione, in qualità di soci aggregati, tutte le tipologie di impresa indicate nel precedente art.4, co.1°. L'adesione a socio aggregato consente di usufruire di una serie di servizi forniti dall'Associazione. Tali servizi e l'entità degli eventuali contributi associativi sono definiti annualmente dall'Assemblea Generale dell'ANCE ROMA – ACER, su proposta della Giunta ratificata dal Consiglio Direttivo.
2. L'adesione in qualità di socio aggregato è deliberata dal Comitato di Ammissione e Vigilanza.
3. Le quote ed i contributi associativi non sono trasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

ART.16
***Domanda di adesione - Diritti - Doveri
Durata dell'adesione***

1. Coloro che intendono aderire all'Associazione in qualità di soci aggregati devono manifestare la loro volontà di adesione, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, contenente tutti gli elementi e notizie ritenute utili dall'Associazione ai fini dell'iscrizione, che verrà deliberata dal Comitato di Ammissione e Vigilanza.

2. Gli aderenti all'Associazione in qualità di soci aggregati non possono far parte degli organi dell'Associazione, né comunque ricoprire cariche sociali né esercitare il diritto di voto.
3. L'adesione a socio aggregato decorre dalla data della deliberazione del Comitato di Ammissione e Vigilanza e la sua durata è disciplinata, con le modalità previste per i soci effettivi dal precedente art.6 e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, qualora non venga data disdetta a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno due mesi prima della scadenza.
4. I soci aggregati possono presentare richiesta di adesione, quale socio effettivo, con le modalità e per gli effetti previsti nei precedenti artt. da 4 a 14.

ART.17

Adesione di società promosse dall'Associazione

Possono aderire all'ANCE ROMA – ACER in qualità di soci aggregati soggetti giuridici esterni promossi, gestiti o partecipati direttamente o indirettamente dall'ANCE ROMA – ACER.

ART.18

Domanda di adesione delle società promosse dall'Associazione

1. Le modalità di adesione all'Associazione e l'entità degli eventuali contributi associativi delle società di cui al precedente art.17 sono determinate attraverso le procedure indicate negli artt.15 e 16.
2. I rappresentanti delle predette società possono, salva diversa previsione del presente Statuto, essere invitati alle riunioni degli organi sociali di cui al successivo art.22.
3. Ai predetti contributi si applica l'ultimo comma dell'art.9.

SEZIONE III: Soci onorari

ART.19 ***Soci onorari***

1. E' in facoltà del Consiglio Direttivo di nominare soci onorari dell'Associazione le persone che, avendo fatto parte di essa fin dalla sua costituzione o per almeno venti anni in qualità di titolare o legale rappresentante o rappresentante presso l'ANCE ROMA – ACER di imprese associate, distinguendosi per particolari benemerienze, vengano a cessare di far parte dell'Associazione medesima per la causale di cui all'art.10 lettera b).
2. I soci onorari non sono eleggibili alle cariche sociali.

SEZIONE IV: Consiglieri onorari

ART.20 ***Consiglieri Onorari***

1. E' in facoltà del Consiglio Direttivo di nominare i membri onorari a vita del Consiglio stesso scelti tra i rappresentanti di imprese associate che abbiano acquisito particolari benemerienze nell'ambito associativo.
2. Sono Consiglieri onorari di diritto gli ex Presidenti dell'Associazione.
3. I Consiglieri onorari partecipano con diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo.

SEZIONE V: Consiglieri Aggiunti

ART.21 ***Consiglieri Aggiunti***

1. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di nominare per ogni mandato di carica, su proposta del Presidente, due Consiglieri aggiunti, di cui al successivo art.35 lettera p), che entrano a far parte, con diritto di voto, del Consiglio Direttivo stesso.

2. Qualora qualcuno dei Consiglieri aggiunti venga a cessare prima della scadenza del suo mandato, il Presidente può proporre al Consiglio Direttivo la relativa sostituzione.

TITOLO III

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE E CARICHE SOCIALI

SEZIONE I: Organi dell'Associazione

ART.22

Elencazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea Generale dei rappresentanti delle imprese associate in qualità di soci effettivi;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) la Giunta;
- d) il Presidente;
- e) il Tesoriere;
- f) i Vice Presidenti;
- g) le Commissioni referenti;
- h) il Comitato di Ammissione e Vigilanza;
- i) i Proviviri
- j) il Collegio dei Garanti contabili;
- k) i Comitati esecutivi di cui al successivo art.55.

ART.23

Eleggibilità alle cariche sociali

1. Salvo quanto previsto in materia dagli artt.48 e 50 dello Statuto, possono essere designati a ricoprire cariche all'interno degli organi associativi indicati al precedente art.22 esclusivamente i soggetti di cui all'art.4. co.2°, lettere a), b) e c), rappresentanti di imprese associate in qualità di socio effettivo, che abbiano i requisiti previsti dal Codice Etico. Le imprese dagli stessi rappresentati devono

essere in regola con il versamento dei contributi associativi in maniera continuativa. Tale continuità deve risalire almeno alla assemblea elettiva precedente alla designazione ovvero alla data di iscrizione dell'impresa all'Associazione, qualora essa sia successiva alla data della predetta assemblea. La continuità viene verificata annualmente alla data dell'Assemblea ordinaria e comunque alla data dell'Assemblea Elettiva. La continuità non è necessaria per i componenti delle commissioni referenti e dei comitati esecutivi che non siano membri di Giunta o di Consiglio Direttivo.

2. Ciascuna impresa associata può essere presente negli organi associativi esclusivamente tramite persona avente i requisiti di rappresentanza di cui art.4, co.2°, fatto salvo quanto precisato al medesimo art.4, co.3°.

3. Ciascuna impresa non può esprimere negli organi associativi più di un rappresentante, fatto salvo quanto previsto dal precedente art.4, ultimo comma.

4. La verifica in merito al possesso dei requisiti associativi e contributivi di cui al precedente comma 1 del presente articolo viene effettuata dal Comitato di Ammissione e Vigilanza di cui al successivo art.49. La verifica in merito al possesso dei requisiti previsti dal Codice Etico viene effettuata dai Probiviri. A tal fine i candidati alle cariche sociali sono tenuti ad effettuare ai Probiviri apposita dichiarazione ai sensi dell'art.18 del Codice Etico.

5. Per l'eleggibilità alla carica di Presidente dell'Associazione è richiesto, altresì, il requisito dell'anzianità associativa, che deve risalire almeno alla data dell'Assemblea elettiva antecedente alla nomina, anche se maturata con riferimento a più imprese.

ART. 24

Durata delle cariche sociali

1. Tutte le cariche sociali hanno durata quadriennale, fatta salva l'ipotesi di cui al successivo art.45, ultimo comma.

2. Per le cariche negli organi associativi indicati nel precedente art.22 il quadriennio decorre dal giorno della seduta dell'organo che elegge alle cariche e scade il giorno della seduta dello stesso organo che, nel quarto anno successivo, procede al rinnovo delle cariche medesime.

3. Alla scadenza di ogni quadriennio tutti gli organi uscenti restano operativi per l'adempimento dei compiti di ordinaria amministrazione, fino al completamento delle procedure di nomina dei corrispondenti nuovi organi.

ART.25 ***Gratuità delle cariche sociali***

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART.26 ***Decadenza***

1. Decadono dalle cariche sociali coloro che perdono i requisiti di cui all'art.4 del presente Statuto. La perdita dei predetti requisiti viene verificata dal Comitato di Ammissione e Vigilanza di cui al successivo art. 49 e la decadenza è dichiarata dal Consiglio Direttivo ai sensi del successivo art. 39, punto 23.
2. Decadono, inoltre, dalle cariche in seno agli organi collegiali coloro che non partecipino ingiustificatamente per tre sedute consecutive alle riunioni dell'organo al quale appartengono.
3. Il Presidente dell'organo collegiale deve segnalare la situazione di cui al comma precedente al Consiglio Direttivo, che valutate le circostanze delibererà in merito alla eventuale decadenza.
4. Decadono, altresì, dalle cariche associative, il Presidente dell'Associazione; i componenti a qualsiasi titolo del Consiglio Direttivo; il Presidente del Comitato di Ammissione e Vigilanza; il Presidente del Collegio dei Garanti contabili; i Proviviri, qualora le Imprese, nelle quali essi rivestano una delle funzioni indicate nel precedente art.4, 2°co., non risultino in regola con la contribuzione associativa alla data delle Assemblee ordinarie successive alla loro nomina o designazione.
5. La decadenza nei casi previsti dai commi precedenti è deliberata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione che si attiva su segnalazione del Comitato di Ammissione e Vigilanza.
6. La decadenza dalle cariche è altresì prevista nelle ipotesi disciplinate dall'art.23 del Codice Etico. In tali casi la decadenza è disposta dai Proviviri.

7. Nell'ipotesi venga deliberata la decadenza trovano applicazione le norme sulle sostituzioni previste per ogni singola carica.
8. La decadenza comporta la revoca degli incarichi conferiti dall'ANCE ROMA – ACER in organismi esterni ed impegna le persone medesime a rinunciare a qualsiasi altro incarico assunto in funzione di cariche in seno all'ANCE ROMA – ACER.

ART.27

Sospensione dalle cariche

1. La sospensione dalle cariche associative è disposta dai Proviviri nei casi previsti dal Codice Etico.
2. Nei casi di sospensione dalla carica trovano applicazione le norme sulle sostituzioni previste per la specifica carica.
3. La sospensione dalla carica estende i suoi effetti anche agli incarichi conferiti dall'ANCE ROMA – ACER in organismi esterni.

SEZIONE II: Assemblea Generale

ART.28

Costituzione

1. L'Assemblea Generale delle imprese associate è costituita dai rappresentanti, come individuati dal precedente art.4, co.2°, delle imprese predette che rivestono la qualità di socio effettivo e che sono in regola con il pagamento dei contributi associativi.
2. Ogni impresa associata può esprimere il proprio voto in Assemblea Generale attraverso uno dei suoi rappresentanti ovvero conferendo specifica delega ad un soggetto terzo. Ciascuna persona fisica presente in Assemblea Generale non può rappresentare, per delega, più di una impresa associata, oltre a quella nella quale riveste una delle funzioni di rappresentanza elencate nell'art. 4, co.2°.

ART.29

Convocazione

1. L'Assemblea Generale dei soci effettivi è convocata, in via ordinaria, di norma entro il 31 maggio di ogni anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario ovvero quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un ventesimo di imprese associate in qualità di socio effettivo, in regola con il versamento dei contributi associativi.
2. La convocazione dell'Assemblea Generale dei soci effettivi è effettuata dal Presidente dell'Associazione; in difetto vi provvede il Consiglio Direttivo.
3. Tanto per le adunanze ordinarie che per quelle straordinarie deve essere inviato avviso di convocazione a tutti i soci effettivi almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza salvo i casi di urgenza. Nell'avviso devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora, in prima e in seconda convocazione, della riunione e specificato l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare.
4. Nel caso di modifiche statutarie di cui all'art.66 la predetta convocazione è fatta ai soci effettivi con lettera raccomandata nella quale devono essere anche specificate le modifiche statutarie proposte.

ART.30

Validità

L'Assemblea Generale dei soci effettivi è validamente costituita, quando sia presente, in prima convocazione, la metà più uno delle imprese socie effettive in regola con i contributi associativi, e in possesso dei requisiti dell'elettorato attivo, ovvero, in seconda convocazione, quando sia presente almeno un decimo delle predette imprese.

ART.31

Presidenza, Scrutatori, Segretario e verbale

1. L'Assemblea Generale dei soci effettivi è presieduta dal Presidente in carica dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano di carica o, in

subordine, di maggiore anzianità associativa, presente all'Assemblea; in difetto, la stessa Assemblea provvede alla nomina.

2. In ogni adunanza, se necessario, l'Assemblea nomina tre scrutatori.

3. Funge da Segretario dell'Assemblea il Direttore Generale dell'Associazione, od altro funzionario da questi delegato, previo consenso del Presidente o di chi, in sua vece, presiede l'Assemblea.

4. Delle deliberazioni dell'Assemblea Generale dei soci effettivi si redige processo verbale, sottoscritto da chi presiede l'Assemblea, dal Segretario e, nel caso in cui il verbale non sia redatto da notaio, dagli eventuali scrutatori.

5. Le deliberazioni dell'Assemblea saranno consultabili da parte di tutti i soci effettivi presso la sede dell'Associazione.

ART.32

Deliberazioni – Validità

1. Le deliberazioni dell'Assemblea Generale sono prese a maggioranza dei voti validamente espressi, senza computare in essi le schede bianche o nulle, salvo il caso in cui sia richiesta dallo Statuto una diversa maggioranza.

2. Ciascuna impresa socia effettiva, purché iscritta all'Associazione da almeno tre mesi, in possesso del requisito dell'elettorato attivo ed in regola con i contributi associativi, ha diritto ad un voto.

3. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, i componenti il Consiglio Direttivo non hanno voto.

4. Le votazioni riguardanti questioni personali e nomine devono essere effettuate per schede segrete. Le altre votazioni, secondo i casi, possono effettuarsi tanto per appello nominale che per alzata di mano.

5. Alle riunioni dell'Assemblea partecipa con voto consultivo il Presidente del Collegio dei Garanti contabili.

ART.33 ***Attribuzioni***

1. Sono di competenza dell'Assemblea Generale dei soci effettivi in sede ordinaria:
 - a) l'approvazione su proposta del Presidente, d'intesa con il Tesoriere, ratificata dalla Giunta e dal Consiglio Direttivo, del bilancio consuntivo dell'esercizio scaduto e del bilancio preventivo dell'esercizio in corso;
 - b) la elezione, per ogni mandato di carica, del Presidente dell'Associazione;
 - c) la elezione, per ogni mandato, del Presidente e dei quattro componenti il Comitato di Ammissione e Vigilanza;
 - d) la elezione, per ogni mandato, del Presidente, di due componenti effettivi e di due supplenti del Collegio dei Garanti contabili;
 - e) la elezione, in anno diverso da quello di elezione del Presidente dell'Associazione, dei Proviriviri di cui al successivo art.48.
 - f) la delibera su proposta della Giunta ratificata dal Consiglio Direttivo, per ogni esercizio, relativamente sia ai soci effettivi che ai soci aggregati, della quota di ammissione, del contributo associativo annuo, del minimo e del massimo contributivo, delle modalità della loro riscossione, nonché della tipologia dei servizi da fornire ai soci aggregati;
 - g) la delibera su tutte le questioni di carattere generale, riguardanti il funzionamento dell'Associazione, con l'indicazione delle direttive programmatiche di massima per il miglior perseguimento degli obiettivi e delle finalità statutarie dell'Associazione;
 - h) la elezione, per ogni mandato, dei quarantuno rappresentanti di imprese socie ordinarie, in possesso dei requisiti di cui al precedente art.23, nel Consiglio Direttivo;
 - i) la risoluzione, in via definitiva, dei conflitti interni nell'ipotesi prevista dal successivo art.48, comma 2, lett.b).
 - j) la ratifica delle modificazioni statutarie previste dai successivi artt. 69 e 70 del presente Statuto.
 - k) l'elezione dei cinque Vice Presidenti e del Tesoriere, nella ipotesi prevista dall'art.36, co.7°.

2. Sono di competenza dell'Assemblea Generale dei soci effettivi in sede straordinaria:

- a. le modifiche statutarie proposte dal Consiglio Direttivo, di cui all'art. 66 del presente Statuto;
- b. lo scioglimento dell'Associazione di cui all'art.68 del presente Statuto.
- c. E' altresì di competenza dell'assemblea in sede straordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo, l'acquisto e l'alienazione di cespiti immobiliari o la sottoscrizione di contratti aventi effetti analoghi relativi a beni immobili, effettuati dall'Associazione o le delibere aventi ad oggetto il mandato da conferire al Presidente per rappresentare l'Associazione in società controllate o collegate aventi ad oggetto le medesime operazioni.

Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria per le materie ed argomenti di cui al punto precedente, in deroga a quanto previsto dall'articolo 30 dello Statuto, dovranno essere assunte in prima convocazione con il voto favorevole di almeno il 75% dei soci effettivi in regola con i pagamenti e con il codice etico ed in seconda convocazione con il voto favorevole della metà più uno dei soci effettivi in regola con i pagamenti e con il codice etico.

ART.34

Consultazione dei soci

1. L'Assemblea generale dei soci effettivi, sia in sede ordinaria che in sede straordinaria, può essere sostituita da una consultazione dei soci effettuata per corrispondenza od attraverso strumenti telematici.

2. E' di competenza del Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente e sentita la Giunta, determinare quando e per quali delle attribuzioni dell'Assemblea Generale, elencate al precedente art.33, procedere alla utilizzazione di tale forma di consultazione.

3. Possono partecipare alla consultazione esclusivamente i soci effettivi che, in possesso del requisito dell'elettorato attivo, siano in regola con la contribuzione associativa. Per la validità della consultazione è necessario che venga raggiunto, entro il termine

massimo stabilito dal Consiglio Direttivo, un quorum minimo di risposte pari ad almeno il 10% dei soci effettivi aventi diritto.

4. Le tematiche sottoposte a consultazione si riterranno approvate qualora abbiano ricevuto la maggioranza dei consensi validamente espressi, senza computare in essi eventuali schede bianche o nulle.

5. Qualora vengano sottoposte a consultazione modificazioni statutarie è necessario che venga raggiunto il quorum previsto dall'art.66, co.2.

6. Delle risultanze della consultazione verrà data comunicazione a tutti i soci effettivi.

7. Il regolamento attuativo di cui all'art.39, co.1, punto 28 definisce le modalità operative attraverso le quali si procede alla consultazione dei soci effettivi.

SEZIONE III: Consiglio Direttivo

ART.35

Composizione plenaria

1. Il Consiglio Direttivo, organo deliberante dell'Associazione, è composto, in sede plenaria, da:

- a) quarantuno Consiglieri eletti per ogni mandato di carica dall'Assemblea Generale delle imprese associate;
- b) il Presidente dell'Associazione eletto per ogni mandato dall'Assemblea Generale delle imprese associate;
- c) il Presidente del Comitato di Ammissione e Vigilanza nominato per ogni mandato dall'Assemblea Generale delle imprese associate;
- d) il Presidente del Comitato esecutivo per le Grandi Infrastrutture nominato per ogni mandato dal Comitato per le Grandi Infrastrutture; nonché un Consigliere indicato dal Comitato predetto qualora il Presidente del Comitato stesso sia ricompreso tra i Consiglieri elettivi di cui alla precedente lettera a);
- e) il Presidente del Comitato esecutivo per le Medie Imprese nominato per ogni mandato dall'Assemblea di settore competente; nonché un Consigliere indicato dalla predetta

- Assemblea di settore qualora il Presidente del Comitato stesso sia ricompreso tra i Consiglieri elettivi di cui alla precedente lettera a);
- f) il Presidente del Comitato esecutivo per le Piccole Imprese nominato per ogni mandato dall'Assemblea di settore competente; nonché un Consigliere indicato dalla predetta Assemblea di settore, qualora il Presidente del Comitato stesso sia ricompreso tra i Consiglieri elettivi di cui alla precedente lettera a);
 - g) il Presidente del Comitato esecutivo per le Imprese Artigiane nominato per ogni mandato dall'Assemblea di settore competente; nonché un Consigliere indicato dalla predetta Assemblea di settore, qualora il Presidente del Comitato stesso sia ricompreso tra i Consiglieri elettivi di cui alla precedente lettera a);
 - h) il Presidente del Comitato esecutivo per la Promozione Edilizia nominato per ogni mandato dall'Assemblea di settore competente; nonché un Consigliere indicato dalla predetta Assemblea di settore, qualora il Presidente del Comitato stesso sia ricompreso tra i Consiglieri elettivi di cui alla precedente lettera a);
 - i) il Presidente ed i due Vice Presidenti del Gruppo Giovani Imprenditori Edili di cui all'art.59 del presente Statuto
 - l) i Consiglieri onorari di cui all'art. 20 del presente Statuto;
 - m) il Presidente del Comitato esecutivo per le Imprese Affini nominato per ogni mandato dall'Assemblea di settore competente; nonché un Consigliere indicato dalla predetta Assemblea di settore, qualora il Presidente del Comitato stesso sia ricompreso tra i Consiglieri elettivi di cui alla precedente lettera a);
 - n) i Presidenti degli enti paritetici costituiti o gestiti unitamente alle organizzazioni sindacali dei lavoratori;
 - o) un rappresentante dell'ISVEUR spa;
 - p) i Consiglieri aggiunti di cui all'art. 21 del presente Statuto, se nominati dal Consiglio Direttivo
2. Il Presidente del Collegio dei Garanti contabili e i due Garanti effettivi partecipano con voto consultivo.
 3. Qualora uno o più dei componenti del Consiglio Direttivo di cui al precedente co.1°, lettera a), vengano a cessare dalla loro carica

durante il loro mandato gli subentrano a pieno titolo i primi dei non eletti tra i candidati alla carica di consigliere; in caso di parità di voti subentra il candidato più anziano associativamente, o in subordine più anziano di età. Per i consiglieri indicati nel co.1°, nelle lettere b) e c), in caso di cessazione durante il mandato di carica trovano applicazione le specifiche norme che disciplinano l'attività degli organismi associativi di riferimento.

4. Nella ipotesi in cui venga a cessare, durante il mandato, uno o più dei Consiglieri di cui al presente articolo, co.1°, lettere d), e), f), g), h), i), m), n), o) e p) saranno gli organismi associativi competenti ovvero gli Enti o società di riferimento a procedere alle eventuali necessarie sostituzioni.

ART.36

Seduta di insediamento e di nomina di ulteriori cariche associative

1. Il Presidente neo eletto, ai sensi degli artt. 33 e 67 del presente Statuto, procede, con le modalità di cui al successivo art. 38, a convocare i quarantuno consiglieri elettivi, di cui al precedente art. 35, lettera a), nonché il Presidente del Comitato di Ammissione e Vigilanza di cui al precedente art.35, lettera c), per procedere agli adempimenti di cui al successivo comma 4.

2. Qualora il Presidente neo eletto sia stato nominato anche tra i quarantuno consiglieri elettivi, viene inserito tra i consiglieri elettivi colui che, tra i candidati non eletti, abbia riportato il maggior numero di preferenze. In caso di parità di preferenze subentrerà il candidato con maggiore anzianità associativa o, in subordine, in caso di ulteriore parità, quello con maggiore anzianità anagrafica.

3. Lo svolgimento della riunione di cui al co.1° del presente articolo deve intervenire entro i quindici giorni successivi alla nomina del Presidente. In ipotesi di mancato svolgimento entro il termine predetto, il consigliere elettivo con maggiore anzianità associativa o, in subordine, in caso di ulteriore parità, quello con maggiore anzianità anagrafica, provvederà che essa si svolga entro i successivi dieci giorni.

4. Il Consiglio Direttivo, nella composizione di cui ai precedenti co. 1° e 2°, comprensiva del Presidente dell'Associazione, procede, su

proposta del Presidente stesso ed all'interno dei quarantuno consiglieri elettivi, a nominare:

- a) i cinque Vice Presidenti di cui al successivo art.46;
 - b) il Tesoriere di cui al successivo art.47.
5. Per la validità delle nomine di cui al precedente co.4°, è richiesto il voto favorevole di almeno trenta partecipanti alla votazione.
 6. Le funzioni di segretario per questa seduta, nonché per quella prevista dal successivo art.37, sono assolte dal Direttore Generale dell'Associazione o da altro funzionario da lui delegato, previo consenso del Presidente dell'Associazione.
 7. Qualora il quorum richiesto dal precedente co.5° non venga raggiunto dal Consiglio Direttivo entro i trenta giorni successivi alla prima seduta prevista dal precedente co.3°, la competenza ad effettuare le nomine di cui al co.4° viene trasferita all'Assemblea generale dei soci effettivi, che delibererà a maggioranza dei voti, secondo le previsioni dell'art.32.
 8. Il Presidente dell'Associazione, durante il mandato di carica, può proporre al Consiglio Direttivo, nella composizione di cui al precedente co.4°, la sostituzione di uno o più Vice Presidenti ovvero del Tesoriere.
 9. Per la validità delle sostituzioni di cui al comma precedente è richiesto lo stesso numero di voti favorevoli di cui al precedente co.5°.
 10. Il mandato di coloro che subentrano nelle cariche indicate al co.4° scade unitamente a quello del Presidente in carica al momento della loro nomina.

ART.37

Seduta di completamento

1. Il Presidente neo eletto, successivamente alle riunioni dei Settori associativi di cui al successivo art.54 ed anche in assenza delle designazioni previste dall'art.56, commi 9 e 10 e dall'art.58, comma 2, con le modalità contemplate dal successivo art.38, convoca e presiede la prima riunione plenaria del Consiglio Direttivo, la cui composizione può integrarsi con la nomina da parte del Consiglio Direttivo stesso, su proposta del Presidente, dei Consiglieri aggiunti di cui all'art.35, lettera p).

2. Ai fini della validità della suddette nomine è richiesta la maggioranza dei 2/3 dei componenti il Consiglio Direttivo.
3. Le frazioni di numero sono arrotondate alla cifra intera superiore.

ART.38
Riunioni ordinarie - Verbali

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente in carica dell'Associazione o di chi statutariamente lo sostituisce, almeno due volte ogni tre mesi ed inoltre ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente dell'Associazione o lo richiedano non meno di quindici componenti il Consiglio Direttivo medesimo.
2. La convocazione, in prima e seconda seduta, è fatta mediante avviso inviato almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.
3. In caso di urgenza il termine può essere ridotto.
4. Gli avvisi di convocazione devono contenere la indicazione del luogo, giorno ed ora delle riunioni e devono precisare l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare.
5. Alla riunione partecipano, con voto consultivo, il Presidente del Collegio dei Garanti contabili e i due Garanti effettivi.
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano di carica, o, in subordine di maggiore anzianità associativa, che partecipa alla riunione.
7. In mancanza del Presidente e dei Vice Presidenti la riunione del Consiglio Direttivo è presieduta dal Consigliere più anziano associativamente, o, in subordine, anagraficamente.
8. Per la validità delle adunanze in prima convocazione è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti il Consiglio Direttivo in seduta plenaria, oltre di chi presiede la riunione; in seconda convocazione è sufficiente la presenza di un terzo dei componenti il Consiglio Direttivo in seduta plenaria.
9. Ciascun Consigliere ha diritto ad un voto.
10. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti con un minimo di dodici voti.
11. Le votazioni riguardanti nomine o questioni personali possono farsi per schede segrete, se tale modalità è richiesta da almeno cinque Consiglieri presenti alla riunione.

12. In caso di parità di voti, nelle votazioni palesi prevale quello del Presidente o di chi ne fa le veci; in quelle segrete, la votazione deve invece ritenersi nulla e può essere ripetuta, a giudizio del Presidente o di chi ne fa le veci, per altre due volte, dopo di che deve essere adottata la votazione palese.
13. E' in facoltà del Presidente di invitare in via saltuaria o permanente alle riunioni del Consiglio Direttivo persone che abbiano i requisiti previsti dall'art.4 del presente Statuto, che vi partecipano senza diritto di voto.
14. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo si redige processo verbale firmato da chi presiede la riunione e dal Direttore Generale dell'Associazione, che esercita le funzioni di Segretario del Consiglio Direttivo, o da altro funzionario da lui delegato alla funzione di Segretario della riunione stessa, previo consenso del Presidente.
15. Copia del verbale è inviata a cura della Segreteria tempestivamente ai componenti il Consiglio Direttivo.

ART. 39 ***Attribuzioni***

1. Spetta al Consiglio Direttivo in seduta plenaria di:
 1. deliberare, anche in attuazione delle indicazioni dell'Assemblea generale dei soci effettivi, gli indirizzi generali dell'azione associativa, curando il conseguimento dei fini sociali;
 2. ratificare su proposta della Giunta i contratti collettivi e gli accordi di lavoro, nonché gli accordi, comunque denominati, che impegnino l'Associazione nei suoi rapporti esterni;
 3. emanare norme ed istruzioni di carattere generale nell'interesse ed a tutela dei soci;
 4. eleggere per ogni mandato, sulla base delle procedure previste dall'art.21, i Consiglieri aggiunti, nonché nominare i Consiglieri onorari, secondo quanto previsto dall'art.20;
 5. nominare per ogni mandato, su proposta della Giunta, d'intesa con i rispettivi Vice Presidenti responsabili di linea, i componenti le cinque Commissioni Referenti previste dall'art.51 del presente Statuto;

6. eleggere, preferibilmente nel proprio ambito, su proposta del Presidente, sentita la Giunta e previa verifica da parte dei Proviviri dei requisiti previsti dal Codice Etico, i rappresentanti dell'ANCE ROMA – ACER nel Consiglio Generale dell'ANCE LAZIO - URCEL e negli organi deliberativi dell'ANCE e procedere alla loro eventuale sostituzione;
7. costituire particolari uffici e servizi nell'interesse e a tutela dei soci;
8. procedere all'eventuale costituzione di uffici periferici dell'Associazione, ai sensi dell'art.2;
9. adottare i provvedimenti di adesione di cui all'art.3, ultimo comma, salvo la ratifica dell'Assemblea Generale dei soci effettivi;
- 10.ratificare la proposta della Giunta sul bilancio consuntivo, che andrà sottoposta al Collegio dei Garanti contabili per gli adempimenti previsti dal successivo art.65 e sul bilancio preventivo, con la relativa relazione di accompagnamento predisposta dal Tesoriere, da presentare all'Assemblea Generale dei soci effettivi per la relativa approvazione;
- 11.determinare ogni anno, per i soci effettivi, su proposta della Giunta da sottoporre all'Assemblea Generale dei soci effettivi, la quota di ammissione a socio, il contributo associativo annuo, il minimo e il massimo contributivo, nonché le modalità della loro riscossione;
- 12.determinare ogni anno, su proposta della Giunta da sottoporre all'Assemblea Generale dei soci effettivi, la quota di ammissione, il contributo annuo e le relative modalità di riscossione cui sono tenuti i soci aggregati di cui ai precedenti artt. 15 e 17;
- 13.provvedere, su proposta del Presidente, sentita la Giunta, alla nomina ed alla revoca del Direttore Generale;
- 14.decidere, in via definitiva e a schede segrete, sulle proposte avanzate dal Comitato di Ammissione e Vigilanza, ai sensi dell'art.49, co.6°;
- 15.determinare, su proposta della Giunta, la misura della quota di ammissione e dei contributi annui associativi che debbono essere versati dagli iscritti al "Gruppo Corrispondenti";
- 16.sostituire, di volta in volta, i componenti elettivi del Consiglio Direttivo venuti eventualmente a cessare prima della scadenza

- del mandato, in base alle risultanze dei primi fra i non eletti nelle ultime elezioni per il Consiglio Direttivo stesso, previa verifica, da parte del Comitato di Ammissione e Vigilanza e dei Probiviri in base alle rispettive competenze, della permanenza dei requisiti di eleggibilità di cui all'art. 23;
17. deliberare di indire "referendum" fra tutti i soci effettivi su determinate materie e le relative modalità di attuazione;
 18. avanzare proposte in materia di modifiche statutarie, come previsto dall'art. 66 del presente Statuto;
 19. nominare, su proposta del Presidente, sentita la Giunta e previa verifica da parte dei Probiviri dei requisiti previsti dal Codice Etico, i rappresentanti dell'Associazione negli Enti paritetici gestiti unitamente alle organizzazioni sindacali dei lavoratori e designarne i Presidenti;
 20. provvedere, su proposta del Presidente, sentita la Giunta e previa verifica da parte dei Probiviri dei requisiti previsti dal Codice Etico, all'eventuale sostituzione, anche prima dello scadere del periodo di carica previsto dallo Statuto degli Enti di cui al punto precedente, dei rappresentanti dell'Associazione in seno agli Enti medesimi;
 21. designare, su proposta del Presidente, sentita la Giunta, i rappresentanti dell'ANCE ROMA – ACER in seno agli organi tecnico-consultivi dell'ANCE e dell'ANCE LAZIO - URCEL, nonché presso tutti gli Enti, Amministrazioni, Istituzioni od altri soggetti esterni presso i quali si renda necessaria od opportuna la rappresentanza dell'Associazione o della categoria ovvero quando venga richiesto all'Associazione di designare o nominare persone in organismi esterni e procedere alla loro eventuale sostituzione;
 22. deferire ai Probiviri, ai fini dell'eventuale adozione del provvedimento di decadenza dalla qualità di socio o dalle cariche sociali per coloro che incorrono in gravi violazioni del presente Statuto ovvero vengono a mancare alla finalità di prestigio ed armonia della vita interna ed esterna dell'Associazione;
 23. dichiarare la decadenza dalle cariche sociali di cui all'art. 26, commi 1°, 3° e 4° del presente Statuto, secondo le procedure ivi previste;

24. deliberare, su proposta del Comitato di Ammissione e Vigilanza, sulla sospensione o decadenza dalla qualità di socio per grave inadempienza contributiva;
25. prendere atto delle determinazioni adottate dal Comitato di Ammissione e Vigilanza in merito alle adesioni associative;
26. concedere l'eventuale benessere previsto dall'art.8, ultimo comma, dello Statuto;
27. convocare l'Assemblea Generale dei soci effettivi nell'ipotesi prevista dall'art.29, co. 2°;
28. deliberare, su proposta della Giunta, il regolamento attuativo del presente Statuto contenente, tra l'altro, gli indirizzi e le regole di cui al successivo art.49 penultimo comma, nonché le modalità di svolgimento dell'Assemblea elettiva di cui al successivo art.67, ultimo comma;
29. determinare, su proposta della Giunta, le tipologie dei servizi da fornire alle imprese socie aggregate di cui all'art.15, per la successiva approvazione da parte dell'Assemblea Generale dei soci effettivi;
30. nominare i soci onorari dell'Associazione nell'ipotesi prevista dal precedente art.19;
31. deliberare, a maggioranza assoluta dei voti ed a schede segrete, sulle richieste di iscrizione a socio effettivo nell'ipotesi prevista dall'art.5, co.6°;
32. valutare l'opportunità di deliberare, su proposta della Giunta, il regolamento disciplinante i requisiti e le caratteristiche imprenditoriali necessari per far parte dei settori associativi elencati nel successivo art.54, co.1°;
33. ratificare il regolamento del Gruppo Giovani Imprenditori Edili di cui al successivo art.59;
34. amministrare il fondo comune di cui all'art.63, su proposta della Giunta;
35. determinare le linee di riferimento sulla cui base la Giunta assicura l'opportuna azione di indirizzo e di coordinamento dell'Associazione nei confronti delle società promosse, gestite o partecipate dall'Associazione stessa, nonché nei confronti degli organismi paritetici di cui al precedente punto 19;
36. autorizzare le temporanee sostituzioni negli organismi associativi previste dall'art.49, co. 4° e 5°; e dall'art.50, co. 5° e 6°;

37. apportare le modifiche previste dai successivi artt.69 e 70 del presente Statuto che dovranno essere successivamente sottoposte alla approvazione dell'Assemblea Generale dei soci effettivi;
 38. stabilire la data dell'Assemblea Generale dei soci effettivi per l'elezione delle cariche sociali ai sensi del successivo art.67, co.2°;
 39. determinare, su proposta del Presidente e sentita la Giunta, quando e per quali attribuzioni dell'Assemblea Generale dei soci effettivi procedere ad attivare la consultazione dei soci per corrispondenza o per via telematica prevista dal precedente art.34;
 40. nominare il Presidente del Collegio arbitrale nelle ipotesi previste dal comma 10 dell'art.48 dello Statuto.
 41. deliberare su qualsiasi altra tematica che non sia espressamente riservata, dal presente Statuto, alla competenza di altri organi sociali.
2. Il Consiglio Direttivo può richiedere il parere delle Commissioni referenti, nonché dei Comitati associativi di cui al successivo art.55, prima di assumere decisioni operative in materie rientranti nella competenza delle singole commissioni referenti o dei singoli Comitati.

ART.40

Delegazione di poteri

1. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di delegare parte dei poteri e delle attribuzioni che gli competono, ai sensi dell'art.39, al Presidente dell'Associazione o ad altri componenti la Giunta ovvero, su proposta del Presidente, ad uno o più Consiglieri.
2. La delega è rilasciata di volta in volta, sempre per un periodo di tempo determinato e per oggetti definiti.

SEZIONE IV: Giunta

ART.41

Costituzione

1. La Giunta è costituita da:
 - a) il Presidente;
 - b) i cinque Vice Presidenti responsabili di linea operativa;
 - c) i quattro Presidenti dei Comitati esecutivi per i problemi delle Grandi Infrastrutture, delle Medie Imprese, delle Piccole Imprese, della Promozione Edilizia;
 - d) il Presidente del Gruppo Giovani;
 - e) il Tesoriere;
2. Il Presidente può procedere ad inviti alle riunioni di Giunta. Gli invitati partecipano alle riunioni della Giunta senza diritto di voto.

ART.42

Attribuzioni

1. E' competenza della Giunta:
 - curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - stabilire, nell'ambito delle direttive del Consiglio Direttivo, l'azione a breve termine dell'Associazione e predisporre i piani a medio e lungo termine da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo medesimo;
 - proporre, sulla base degli schemi predisposti dal Presidente, coadiuvato dal Tesoriere, il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre all'esame del Consiglio Direttivo, per la successiva approvazione da parte dell'Assemblea Generale dei soci effettivi;
 - proporre al Consiglio Direttivo, d'intesa con i Vice Presidenti responsabili di linea, le nomine dei componenti le cinque Commissioni Referenti di cui all'art.51 del presente Statuto;
 - esprimere parere sulle proposte del Presidente, da sottoporre al Consiglio Direttivo, relative alla nomina di rappresentanti dell'Associazione negli Enti paritetici indicati al precedente art.39, punto 19, nonché relative alla loro sostituzione nell'ipotesi di cui al medesimo art.39, punto 20, ed inoltre sulle proposte relative alla designazione dei Presidenti di tali Enti;

- proporre al Consiglio Direttivo, per la successiva approvazione da parte dell'Assemblea Generale dei soci effettivi, la tipologia dei servizi da fornire alle imprese socie aggregate di cui all'art.15;
- esprimere parere sulla proposta del Presidente, da sottoporre al Consiglio Direttivo, relativa alla nomina dei rappresentanti dell'ANCE ROMA – ACER nel Consiglio Generale dell'ANCE LAZIO - URCEL e negli organi deliberativi dell'ANCE, nonché sulle proposte di cui al punto 21 del precedente art.39;
- esercitare in caso di urgenza i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte dello stesso nella prima riunione successiva;
- proporre al Consiglio Direttivo la ratifica dei contratti collettivi e degli accordi di lavoro nonché degli accordi comunque denominati che impegnano l'Associazione nei suoi rapporti esterni;
- proporre al Consiglio Direttivo la misura dei contributi, il minimo e il massimo contributivo, le modalità di riscossione, le quote di ammissione previste dal precedente art.39, punti 11,12 e 15;
- esprimere parere sulla proposta del Presidente, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo, in merito alla attivazione della procedura di consultazione dei soci prevista dal precedente art.34;
- esprimere parere sulla proposta del Presidente, da sottoporre al Consiglio Direttivo, sulla nomina e la revoca del Direttore Generale dell'Associazione;
- proporre al Consiglio Direttivo di valutare l'opportunità di emanare un regolamento disciplinante i requisiti e le caratteristiche imprenditoriali necessari per far parte dei settori associativi elencati nel successivo art.54, co.1°;
- proporre al Consiglio Direttivo il regolamento attuativo del presente Statuto, contenente, tra l'altro, gli indirizzi e le regole, di cui al successivo art.49, penultimo comma, nonché le modalità di svolgimento dell'Assemblea elettiva;
- proporre al Consiglio Direttivo le modalità di amministrazione del fondo comune di cui all'art.63;
- assicurare sulla base delle linee di riferimento stabilite dal Consiglio Direttivo, ai sensi del precedente art.39, punto 35, l'azione di indirizzo e coordinamento dell'Associazione nei

- confronti delle società promosse, gestite o partecipate dall'Associazione stessa, nonché nei confronti degli organismi paritetici indicati al precedente art.39, punto 19;
- prendere atto della prolungata assenza o dell'impedimento di coloro che ricoprono cariche associative, ai fini dell'attivazione delle procedure di temporanea sostituzione.
2. La Giunta può richiedere il parere delle Commissioni referenti o dei Comitati associativi prima di assumere decisioni operative in materie rientranti nella competenza delle singole commissioni o dei singoli Comitati.

ART.43 ***Convocazione***

La Giunta è convocata con avviso inviato almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, salvo ipotesi d'urgenza, con indicazione dell'ordine del giorno, luogo e data della riunione. Tale convocazione viene effettuata dal Presidente dell'Associazione, che ne determina l'ordine del giorno, ogni qualvolta lo ritenga opportuno e comunque con una frequenza almeno mensile.

ART.44 ***Riunioni e deliberazioni - Verbalì***

1. Le riunioni della Giunta sono presiedute dal Presidente dell'Associazione e sono valide quando vi partecipi la maggioranza dei componenti la Giunta stessa.
2. Le decisioni della Giunta sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei componenti la Giunta stessa presenti alla riunione.
3. Delle decisioni della Giunta si redige apposito verbale sottoscritto dal Presidente dell'Associazione e dal Direttore Generale dell'Associazione che esercita le funzioni di Segretario o da altro funzionario da questi delegato previo consenso del Presidente.

SEZIONE V: Presidente dell'Associazione

ART. 45

Elezione - Durata – Attribuzioni

1. Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea Generale dei soci effettivi secondo quanto previsto dagli artt.33 e 67 del presente Statuto.
2. Il Presidente dura in carica un quadriennio e non può essere rieletto nella stessa carica nel quadriennio successivo.
3. La carica di Presidente dell'Associazione non è cumulabile con altra carica di Presidente di organismi esterni promozionali ed operativi, promossi o gestiti dall'ANCE ROMA – ACER.
4. Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e in qualunque sede giudiziaria ed amministrativa.
5. Compete al Presidente, tra l'altro, di:
 - a) curare l'immagine dell'Associazione anche attraverso gli organi di stampa e gli altri mezzi di informazione;
 - b) proporre al Consiglio Direttivo, ovvero all'Assemblea generale dei soci effettivi, secondo quanto previsto dal precedente art.36, la nomina dei cinque Vice Presidenti e del Tesoriere;
 - c) proporre al Consiglio Direttivo, secondo quanto previsto dall'art.36, co.8° e 9°, la sostituzione dei cinque Vice Presidenti e del Tesoriere;
 - d) convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, la Giunta, stabilirne l'ordine del giorno, fissarne le riunioni e provvedere per l'attuazione delle relative decisioni;
 - e) predisporre annualmente la relazione sull'attività dell'Associazione da presentare all'Assemblea Generale dei soci effettivi;
 - f) sottoscrivere i contratti collettivi e gli accordi di lavoro, nonché gli accordi comunque denominati che impegnino l'Associazione nei suoi rapporti esterni;
 - g) curare che l'elezione e la nomina a cariche sociali o l'affidamento di particolari incarichi, deliberati dai competenti organi dell'Associazione, siano notificati ai soggetti prescelti;
 - h) esercitare, in caso di urgenza, i poteri della Giunta e del Consiglio Direttivo, sottoponendo le deliberazioni così prese

alla ratifica dei relativi organi competenti nelle loro prime riunioni. In sede di ratifica tali organi competenti devono pronunciarsi preliminarmente sui motivi di urgenza che hanno giustificato le deliberazioni assunte direttamente dal Presidente;

- i) curare la predisposizione degli schemi di bilancio preventivo e consuntivo, con l'ausilio del Tesoriere;
- j) provvedere, di concerto con il Tesoriere, alla gestione economico-finanziaria dell'Associazione, a norma dell'art.64 del presente Statuto e vigilare su tutti gli atti amministrativi sottoscrivendo, congiuntamente con il Tesoriere, i documenti relativi ad ogni atto concernente erogazioni di spese, movimento e impiego di fondi e connesse operazioni bancarie;
- k) proporre al Consiglio Direttivo, sentita la Giunta, la nomina e la revoca del Direttore Generale dell'Associazione;
- l) assumere e licenziare, su proposta del Direttore Generale, il personale dell'Associazione, sentita, per il personale direttivo, la Giunta, e proporre, di concerto con la Giunta stessa, gli schemi dei Regolamenti interni sull'organizzazione e il funzionamento della Associazione, da sottoporre all'esame e all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- m) proporre al Consiglio Direttivo la nomina dei Consiglieri aggiunti ai sensi dell'art.21 dello Statuto;
- n) procedere agli inviti di cui all'art.38, co. 13° e all'art.41, co. 2° del presente Statuto;
- o) proporre al Consiglio Direttivo, sentita la Giunta, la designazione dei rappresentanti dell'Associazione negli Enti Paritetici, nonché la designazione dei relativi Presidenti;
- p) proporre al Consiglio Direttivo, sentita la Giunta, le designazioni di cui all'art.39, punto 21;
- q) coordinarsi con i singoli Vice Presidenti per l'esercizio, da parte di questi ultimi, delle attribuzioni previste dal successivo art.46, co. 6°;
- r) convocare le Assemblee dei Settori associativi nell'ipotesi prevista dall'art.56, co.2°;
- s) proporre al Consiglio Direttivo, sentita la Giunta, l'utilizzazione della procedura di consultazione dei soci prevista dal precedente art.34;

- t) nominare, ai sensi del comma 10 dell'art.48 dello Statuto, il Presidente del Collegio arbitrale;
 - u) curare che tutti gli atti dell'Associazione siano compiuti a norma dello Statuto.
6. In caso di prolungata assenza o impedimento del Presidente, le sue attribuzioni sono esercitate, fino alla cessazione della situazione di assenza o impedimento, dal Vice Presidente da lui designato o, in mancanza di designazione, dal Vice Presidente più anziano di carica o, in subordine, di età. Il Vice Presidente convoca la Giunta che prende atto della situazione di assenza o impedimento e procede alla relativa comunicazione al Consiglio Direttivo.
7. In caso di cessazione del Presidente per motivo diverso dalla scadenza del suo mandato, le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente da lui designato o, in mancanza di designazione, dal Vice Presidente più anziano di carica o, in subordine, di età. Il Vice Presidente convoca la Giunta per la presa d'atto della situazione di cessazione e procede alla relativa comunicazione al Consiglio Direttivo. Successivamente il Vice Presidente procede a convocare l'Assemblea elettiva, di cui al successivo art.67, per procedere al rinnovo di tutti gli organi associativi.

SEZIONE VI: Vice Presidenti

ART. 46

Elezione - Durata - Attribuzioni

1. Il Consiglio Direttivo, fatta salva l'ipotesi prevista dall'art.36, co. 7°, nella composizione e sulla base delle procedure previste dal precedente art.36, su proposta del Presidente, elegge, per ogni mandato, i cinque Vice Presidenti dell'Associazione cui è attribuita la responsabilità per ciascuno dei seguenti settori:
- rapporti sindacali, problemi del lavoro e sicurezza;
 - opere pubbliche;
 - edilizia, territorio e ambiente;
 - rapporti associativi;
 - centro studi.

2. I Vice Presidenti fanno parte del Consiglio Direttivo e della Giunta.
3. I Vice Presidenti scadono con il Presidente in carica all'atto della rispettiva nomina, salva l'ipotesi di sostituzione prevista dal precedente art.36, co. 8°, o, in caso di sua cessazione per motivo diverso dalla scadenza, con la nomina del successore. I Vice Presidenti durano in carica un quadriennio e non possono essere rieletti nella stessa carica, anche per diversa linea operativa, nel quadriennio successivo.
4. In caso di prolungata assenza od impedimento di un Vice Presidente, constatati dalla Giunta e comunicati al Consiglio Direttivo, le sue attribuzioni sono esercitate dal Presidente dell'Associazione, che può anche delegarle, in tutto o in parte, ad un componente del Consiglio Direttivo, il quale, per tale periodo, entra a far parte della Giunta dell'ANCE ROMA – ACER.
5. Qualora un Vice Presidente venga a cessare durante il suo mandato, per motivo diverso dall'ipotesi disciplinata dal precedente art.36, co. 8°, il Presidente propone al Consiglio Direttivo, nella composizione e con le procedure di cui all'art.36, la sua sostituzione. Il mandato del nuovo Vice Presidente scade unitamente a quello del Presidente in carica al momento della sua nomina.
6. I Vice Presidenti, per le linee di rispettiva competenza, hanno rappresentanza esterna dell'Associazione, che deve essere espletata previo preventivo coordinamento con il Presidente dell'Associazione.
7. La carica di Vice Presidente dell'Associazione è incompatibile con altre cariche in seno all'ANCE ROMA – ACER e con la carica di Presidente di organismi esterni promozionali ed operativi istituiti, promossi o gestiti dall'ANCE ROMA – ACER.

SEZIONE VII: Tesoriere

ART.47 ***Tesoriere***

1. Il Tesoriere è eletto, per ogni mandato, su proposta del Presidente, dal Consiglio Direttivo nella composizione e secondo le

modalità previste dall'art.36 del presente Statuto, fatta salva l'ipotesi prevista dall'art.36, co. 7°. Il Tesoriere è componente della Giunta e del Consiglio Direttivo.

2. Il Tesoriere esercita le attribuzioni di cui agli artt.64 e 65 provvedendo, assieme al Presidente, alla gestione economico-finanziaria dell'Associazione, nei limiti di spesa previsti dai singoli capitoli di bilancio preventivo approvato dall'Assemblea. Gli atti della gestione economico-finanziaria concernenti erogazioni di spese, movimento ed impiego di fondi e relative operazioni di banca, sono compiuti dal Presidente con firma abbinata del Tesoriere.

3. Il Tesoriere coadiuva il Presidente dell'Associazione nel predisporre gli schemi di bilancio, preventivo e consuntivo, la relazione sul bilancio preventivo da sottoporre al Consiglio Direttivo, e sovrintende ai problemi contributivi dell'Associazione.

4. In caso di prolungata assenza o impedimento nel corso del mandato, constatati dalla Giunta e comunicati al Consiglio Direttivo, le sue attribuzioni sono conferite dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, ad uno dei suoi componenti, fino a quando non vengano a cessare l'assenza o l'impedimento stessi. Il Consigliere su indicato entra a far parte della Giunta dell'ANCE ROMA – ACER per tutta la durata della sostituzione.

5. In caso di cessazione del Tesoriere per motivo diverso dalla scadenza del suo mandato il Presidente propone al Consiglio Direttivo, nella composizione e con le procedure disciplinate dall'art.36 dello Statuto, la nomina di un nuovo Tesoriere. Quest'ultimo svolgerà il suo incarico fino alla scadenza del mandato del Presidente dell'Associazione in carica al momento della sua nomina.

6. Il Tesoriere può istituire, d'intesa col Presidente dell'Associazione, gruppi di lavoro o di studio per l'esame di specifici problemi di carattere contributivo.

7. Il Tesoriere non può essere eletto per più di due mandati consecutivi. Il Tesoriere che abbia ricoperto la carica per due mandati consecutivi può essere rieletto nella carica stessa solo dopo che sia trascorso un quadriennio.

8. La carica di Tesoriere non è cumulabile con altre cariche in seno all'ANCE ROMA – ACER.

SEZIONE VIII: Probiviri

ART.48 ***Probiviri***

1. I Probiviri sono organo di magistratura interna dell'Associazione e di garanzia del Codice Etico.
2. Ai Probiviri è attribuita competenza nelle seguenti materie:
 - a) interpretazione dello Statuto associativo e delle norme regolamentari;
 - b) pronunciamento sulla legittimità delle deliberazioni assunte da organi associativi che siano impugnate da uno o più soci per presunta violazione del presente Statuto. Le deliberazioni ritenute dai Probiviri in contrasto con lo Statuto restano sospese per essere riproposte all'organo che le ha assunte alla prima successiva riunione. In caso di ulteriore conflitto la questione è rimessa all'Assemblea generale dei soci nella prima successiva adunanza;
 - c) risoluzione, su istanza di parte, delle controversie che possano insorgere tra soci effettivi e Associazione ovvero tra i soci stessi, che non si siano potute comporre bonariamente;
 - d) esame della sottoposizione da parte del Consiglio Direttivo della proposta di decadenza dalla qualità di socio o dalla carica sociale per coloro che incorrano in grave inosservanza del presente Statuto ovvero vengano a mancare alle finalità di prestigio o di armonia della vita interna ed esterna dell'Associazione. I Probiviri adottano l'eventuale provvedimento di decadenza;
 - e) interpretazione delle disposizioni contenute nel Codice Etico;
 - f) verifica dell'effettiva osservanza del Codice Etico;
 - g) determinazione delle sanzioni da applicare nei casi di violazione del Codice Etico.
3. I Probiviri sono sei e vengono eletti, ai sensi del comma 1, lett. e) dell'art.33 dello Statuto, dall'Assemblea generale dei soci, in anno diverso da quello di elezione del Presidente dell'Associazione e durano in carica quattro anni, senza limiti di mandato.
4. Alla carica di Probiviro possono essere candidate persone in possesso dei requisiti di cui all'art.4, comma 2 dello Statuto, purché

abbiano esercitato attività nell'ambito associativo per almeno un decennio. Alla carica di Probiviro possono essere altresì candidate persone che non abbiano i requisiti di cui all'art.4, comma 2 dello Statuto, purché in possesso dei requisiti di indipendenza, terzietà e imparzialità.

Questi ultimi non possono essere eletti in numero superiore a due.

5. La carica di Probiviro è incompatibile con ogni altra carica interna all'Associazione e con la carica di Probiviro o Presidente delle Associazioni sopraordinate all'ANCE ROMA – ACER nel sistema Ance.

6. Qualora le candidature ammesse a seguito di verifica dei requisiti da parte del Comitato di Ammissione e Vigilanza risultino essere di numero inferiore a sei, su segnalazione del predetto Comitato, il Consiglio Direttivo opportunamente convocato procederà a fissare la nuova data per l'elezione dei Probiviri.

7. Ciascuna impresa associata può esprimere, in sede di votazione dei Probiviri, un numero massimo di quattro preferenze nell'ambito della lista dei candidati.

8. Qualora risultino eletti meno di sei Probiviri, il Consiglio Direttivo, su segnalazione del Comitato di Ammissione e Vigilanza, procederà a fissare la data di ulteriori Assemblee elettive per integrare il numero mancante dei Probiviri.

9. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di uno o più Probiviri, il Comitato di Ammissione e Vigilanza provvederà alla sostituzione, previa verifica della permanenza dei requisiti di eleggibilità, con colui che in sede di votazione assembleare ha riportato più voti tra i non eletti. In mancanza di non eletti il Consiglio Direttivo procederà a convocare l'Assemblea elettiva per la relativa elezione.

10. Per la costituzione del Collegio arbitrale chiamato alla risoluzione delle controversie di cui alla lett.c) del 2° comma del presente articolo, ciascuna parte interessata provvede alla nomina del Probiviro di sua fiducia nell'ambito dei Probiviri in carica.

I due Probiviri nominati procedono ad indicare, di comune accordo, il Presidente del Collegio arbitrale, scelto nell'ambito dei restanti Probiviri.

In caso di mancato accordo, su istanza di una delle Parti, il Presidente del Collegio arbitrale viene nominato dal Presidente dell'ANCE ROMA – ACER nell'ambito dei Probiviri restanti, salva

l'ipotesi di controversia tra Associazione e socio per la quale il Presidente del Collegio Arbitrale viene nominato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

I componenti del Collegio arbitrale sono tenuti a dichiarare per iscritto, successivamente alla loro designazione e prima di iniziare a svolgere il compito cui sono chiamati, che non ricorra alcuna fattispecie di incompatibilità prevista in materia dal Codice di procedura civile, nonché dal Codice Etico.

Il Collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il lodo deve essere deliberato a maggioranza dei voti entro trenta giorni dalla data di avvio dell'esame della controversia; tale termine è prorogabile per un massimo di ulteriori quindici giorni.

Il lodo deve essere comunicato dal Presidente del Collegio arbitrale alle parti interessate e al Presidente dell'Associazione entro cinque giorni dalla data della deliberazione.

Il lodo può essere impugnato da una delle parti presso i Proviviri dell'Ance.

SEZIONE IX: Comitato di Ammissione e Vigilanza

ART.49

Comitato di Ammissione e Vigilanza

1. Il Comitato di Ammissione e Vigilanza è organo di controllo:
 - a) sulla regolarità associativa delle imprese e dei loro rappresentanti di cui all'art.4, secondo comma, del presente Statuto;
 - b) sulla regolarità contributiva delle imprese associate, ai sensi delle norme del presente Statuto e delle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale dei soci effettivi;
 - c) sulla permanenza in capo ai soci con cariche associative dei requisiti definiti dal precedente art.4, nonché di quelli indicati dall'art.26, co. 4°, al fine dell'attivazione della procedura di decadenza disciplinata dall'art.26, commi 1° e 5°;

- d) sulla verifica dei requisiti associativi e contributivi richiesti dal precedente art.23, ai fini sia della eleggibilità che del subentro nelle cariche sociali.
2. Il Comitato di Ammissione e Vigilanza è composto da un Presidente che lo convoca e da quattro componenti eletti per ogni mandato dalla Assemblea Generale dei soci effettivi. Per la validità delle riunioni del Comitato è richiesta la presenza di almeno tre dei suoi componenti, ivi compreso il Presidente.
 3. Il Presidente del Comitato è componente di diritto del Consiglio Direttivo.
 4. In ipotesi di assenza o temporaneo impedimento del Presidente del Comitato di Ammissione e Vigilanza, previa delibera del Consiglio Direttivo, le sue funzioni, anche ai fini della partecipazione al Consiglio Direttivo, vengono esercitate, per tutta la durata della sostituzione, dal componente del Comitato con maggiore anzianità associativa o, in subordine, con maggiore anzianità anagrafica.
 5. Nel caso che il Presidente del Comitato venga a cessare dalla carica durante il suo mandato, gli subentra, previa delibera del Consiglio Direttivo, anche ai fini della sua nomina a componente di diritto del Consiglio stesso, il più anziano associativamente, o in subordine il più anziano anagraficamente, degli altri quattro componenti il Comitato. Quest'ultimo svolgerà il suo incarico fino alla scadenza del mandato del Presidente dell'Associazione in carica al momento della sua nomina. Il Comitato si reintegra con la nomina di colui che in sede di votazione Assembleare per la elezione dei componenti il Comitato ha riportato più voti tra i non eletti, previa verifica sulla permanenza dei requisiti di eleggibilità.
 6. Il Comitato delibera l'ammissione a socio effettivo delle imprese che ne facciano richiesta riferendone, se necessario, al Consiglio Direttivo e, sulla base dei controlli previsti dal presente articolo, co.1°, lettere a) e b), lo stesso Comitato propone al Consiglio Direttivo l'eventuale sospensione ovvero la decadenza dalla qualità di socio di quelle imprese che siano incorse in gravi inadempienze contributive.
 7. Il Comitato delibera, altresì, sull'ammissione al Gruppo Corrispondenti di cui all'art.60 del presente Statuto.
 8. Il Comitato delibera sull'ammissione a socio aggregato di cui agli artt.15 e 17 del presente Statuto.

9. Il Comitato di Ammissione e Vigilanza, sulla base degli indirizzi e delle regole contenuti nel regolamento approvato dal Consiglio Direttivo, su proposta della Giunta, ai sensi del precedente art.39, punto 28, sovrintende alla verifica dei poteri dei rappresentanti delle imprese associate nonché della regolarità contributiva di queste, sia ai fini della partecipazione, con esercizio dei diritti sociali, all'Assemblea generale dei soci effettivi , sia ai fini dell'accertamento della sussistenza delle condizioni di eleggibilità alle cariche sociali.
10. Il Comitato, in sede di votazioni per le elezioni delle cariche sociali, coadiuva gli scrutatori nelle operazioni di votazione.
11. Il Comitato provvede alla sostituzione dei Proviviri cessati ai sensi del comma 9 dell'art.48 dello Statuto.

SEZIONE X: Collegio dei Garanti contabili

ART.50

Collegio dei Garanti contabili

1. Il Collegio dei Garanti contabili è organo di controllo sull'Amministrazione del fondo comune e sulla gestione economico-finanziaria dell'Associazione.
2. Detto Collegio, composto da un Presidente che lo convoca, da due Garanti effettivi e da due supplenti, è eletto ogni mandato dall'Assemblea Generale dei soci effettivi. Alla carica di Presidente può essere eletta persona diversa da quelle di cui all'art.4, purché in possesso di particolari idonei requisiti, oltre a quella contemplata dal Codice Etico
3. Il Collegio dei Garanti contabili esercita il controllo sulla gestione dei fondi e del patrimonio dell'Associazione e si pronuncia sul bilancio consuntivo di ogni esercizio, presentando apposita relazione all'Assemblea Generale Ordinaria.
4. Il Presidente dei Garanti contabili e i due Garanti effettivi partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.
5. In ipotesi di assenza o temporaneo impedimento del Presidente dei Garanti contabili, previa delibera del Consiglio Direttivo, le sue funzioni, vengono esercitate, per tutta la durata della sostituzione,

dal componente effettivo del Collegio con maggiore anzianità associativa o, in subordine, con maggiore anzianità anagrafica.

6. Nel caso che il Presidente venga a cessare dalla sua carica durante il suo mandato, gli subentra, previa delibera del Consiglio Direttivo, il più anziano associativamente, o in subordine, il più anziano di età, dei due componenti effettivi. Quest'ultimo svolgerà il suo incarico fino alla scadenza del mandato del Presidente dell'Associazione in carica al momento della sua nomina. Il Collegio si reintegra, previa delibera del Consiglio Direttivo, con la nomina ad effettivo del supplente più anziano associativamente o, in subordine, del più anziano anagraficamente.

SEZIONE XI: Commissioni Referenti

ART.51

Commissioni Referenti

Sono costituite in seno all'ANCE ROMA – ACER le seguenti cinque Commissioni Referenti, organismi consultivi della Giunta e del Consiglio Direttivo, per ciascuna delle linee operative indicate all'art.46, co. 1°, del presente Statuto:

1. Commissione Referente per i rapporti sindacali, problemi del lavoro e sicurezza;
2. Commissione Referente per le opere pubbliche;
3. Commissione Referente per l'edilizia, territorio ed ambiente;
4. Commissione Referente per i rapporti associativi;
5. Commissione Referente per il centro studi.

ART.52

Composizione - Competenze

1. Ciascuna Commissione Referente è presieduta dal Vice Presidente dell'Associazione al quale, ai sensi dell'art.46 del presente Statuto, è attribuita la responsabilità per la linea operativa di competenza.
2. Le Commissioni Referenti sono costituite da un massimo di venti componenti, nominati dal Consiglio Direttivo su proposta della

Giunta d'intesa con il Vice Presidente responsabile, di cui almeno quattro individuati fra i componenti il Consiglio Direttivo, uno fra i membri di ciascuna delle altre Commissioni Referenti e i restanti fra le diverse componenti associative previa verifica dei requisiti previsti dal Codice Etico.

3. Ai fini della composizione delle Commissioni Referenti di cui all'articolo precedente, fermo restando quanto previsto dal presente articolo, co.1° e 2°, possono essere nominate anche persone esperte nelle materie di competenza.

4. Nel corso della prima riunione ogni Commissione Referente elegge, nel proprio ambito e su proposta del Presidente della Commissione medesima, un Vice Presidente che coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni.

5. E' compito delle Commissioni Referenti elaborare proposte e suggerire iniziative sui problemi rientranti nel rispettivo settore di competenza, nonché formulare alla Giunta e al Consiglio Direttivo i pareri per deliberare sui problemi rientranti nei settori di competenza.

6. Il Presidente di ogni Commissione Referente assumerà, nell'ambito dei poteri conferitigli, le iniziative operative conseguenti e curerà il collegamento diretto e costante tra la fase consultiva e quella decisionale dell'Associazione.

ART.53

Gruppi di studio

1. Le Commissioni Referenti, di cui all'art.51 del presente Statuto, possono istituire Gruppi di studio per l'approfondimento di problemi specifici relativi ai settori di competenza delle Commissioni Referenti stesse.

2. Gruppi di studio saranno istituiti qualora venga richiesto dal Presidente della Commissione Referente ovvero da almeno tre componenti la Commissione stessa.

3. I predetti Gruppi di studio sono organi consultivi della Commissione Referente che ne ha proposto l'istituzione e a questa fanno capo.

4. Sono coordinati da un componente la Commissione Referente prescelto dal Presidente della Commissione medesima.

5. Dei componenti almeno due devono far parte della Commissione Referente che ne ha proposto la istituzione, mentre gli altri sono prescelti tenendo conto delle varie componenti associative.
6. Gruppi di studio a carattere interdisciplinare potranno essere costituiti nell'ambito di due o più Commissioni Referenti, qualora i problemi specifici da approfondire rientrino nella competenza di più Commissioni Referenti.
7. In tali casi il coordinatore è scelto di comune accordo fra i Presidenti delle Commissioni Referenti interessate nell'ambito delle stesse, fermo restando quanto previsto dal presente articolo, co.5°.

SEZIONE XII: Settori e Comitati Associativi

ART.54 ***Settori Associativi***

1. Sono costituiti nell'Associazione i seguenti settori associativi:
 - a) Settori dimensionali, articolati in:
 1. piccole imprese
 2. medie imprese
 3. grandi infrastrutture
 - b) Settore promozione edilizia;
 - c) Settore imprese affini;
 - d) Settore imprese artigiane.
2. Le imprese socie effettive, di cui al precedente art.4, sempreché siano in possesso del requisito di regolarità contributiva, di cui all'art.7, co.5°, e di quelli previsti dal Codice Etico, possono manifestare il proprio interesse all'inserimento in uno dei tre settori dimensionali ed altresì nel settore promozione o nel settore imprese affini o in entrambi; ovvero, in alternativa, nel settore imprese artigiane ed altresì nel settore promozione o nel settore imprese affini o in entrambi.
3. La manifestazione di interesse di cui al comma precedente può intervenire anche a modifica od integrazione di precedenti manifestazioni.
4. Il Consiglio Direttivo, su proposta della Giunta, può valutare l'opportunità di emanare un regolamento che disciplini requisiti e

caratteristiche imprenditoriali necessari per far parte dei singoli settori associativi.

ART.55

Comitati Esecutivi dei Settori Associativi

1. Ciascuno dei settori associativi indicati nel precedente art.54, co.1°, ad esclusione del settore per le Grandi Infrastrutture per il quale trova applicazione il successivo art.58, esprime un Comitato Esecutivo, composto da un numero massimo di trenta componenti. Il numero effettivo dei componenti viene determinato, per ogni mandato di carica, dalle singole assemblee di settore.
2. Il Presidente di ogni Comitato Esecutivo può invitare alle riunioni del Comitato stesso imprese appartenenti al proprio o ad altri settori associativi.
3. Si applicano ai Comitati Esecutivi le disposizioni contenute nei precedenti artt.23,24,25 e 26.

ART.56

Modalità di composizione dei Comitati Esecutivi

1. Ai fini del rinnovo, per ogni mandato di carica, dei Comitati Esecutivi indicati nel precedente art.55, co.1°, si procede alla convocazione di tutte le imprese, in regola con le prescrizioni del precedente art.7, co.5°, e di quelle previste dal Codice Etico appartenenti al settore di rispettiva competenza.
2. La predetta riunione deve intervenire entro il trentacinquesimo giorno dalla chiusura delle operazioni di voto previste dall'art.36 del presente Statuto, con esclusione del settore per le Imprese Artigiane per il quale deve intervenire entro il trentesimo giorno dalla data predetta, al fine di adempiere alle indicazioni contenute nel successivo art.57. Le riunioni sono convocate dal Presidente del Comitato uscente ovvero dal Presidente dell'Associazione in carica. In difetto di convocazione, alla medesima provvede il consigliere elettivo, di cui al precedente art.35, co.1°, lettera a) di maggiore anzianità associativa o, in subordine, di maggiore anzianità anagrafica.
3. La riunione delle imprese di ogni settore è validamente costituita quando sia presente, in prima convocazione, la metà più uno delle

imprese socie effettive, in regola con i contributi associativi, e in possesso del requisito dell'elettorato attivo, aderenti al singolo settore, ovvero, in seconda convocazione, quando sia presente almeno un decimo delle predette imprese.

4. La convocazione della riunione di settore viene effettuata con le modalità previste nel precedente art.29, co.3°.

5. La riunione viene presieduta da colui che ha proceduto alla sua convocazione ai sensi del presente articolo, co.2°, ovvero da persona da lui delegata, purché appartenente al settore.

6. Le imprese del settore nominano, se necessario, tre scrutatori.

7. Dello svolgimento della riunione di settore viene predisposto specifico verbale da parte del Direttore Generale dell'Associazione, o da altro funzionario delegato con il consenso di chi presiede la riunione.

8. Il verbale della riunione deve essere sottoscritto dal soggetto verbalizzante, da chi presiede la riunione e dagli eventuali scrutatori.

9. Le singole assemblee di settore, con esclusione del settore per le Grandi Infrastrutture per il quale trova applicazione il successivo art.58, convocate con le modalità illustrate nei precedenti commi, eleggono, al loro interno, il Presidente del proprio Comitato esecutivo, il quale entra a far parte, di diritto, del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

10. Nella medesima seduta le Assemblee di settore, dopo averne definito la composizione numerica ai sensi del precedente art.55, co.1°, nominano, al loro interno, i componenti dei rispettivi Comitati esecutivi. L'Assemblea di ogni settore procede, altresì, a nominare, al proprio interno, un componente di diritto del Consiglio Direttivo dell'Associazione, qualora il Presidente del proprio Comitato esecutivo sia già ricompreso nei Consiglieri elettivi di cui al precedente art.35, co.1°, lettera a). Per l'elezione del Presidente del Comitato Esecutivo trovano applicazione le disposizioni contenute nel successivo art.67, co.3°.

11. Sono eletti componenti del Comitato Esecutivo di ogni settore coloro che, tra i candidati, abbiano riportato il maggior numero di preferenze. In ipotesi di posizioni ex aequo eccedenti il numero massimo di componenti il Comitato Esecutivo, come sopra determinato, troveranno applicazione analogica le disposizioni contenute nel successivo art.67, co. 6°.

12. Per l'elezione di cui al comma precedente è possibile esprimere un numero massimo di preferenze pari al sessanta per cento, arrotondato all'unità superiore, dei componenti il Comitato Esecutivo.
13. I Presidenti dei Comitati Esecutivi delle Piccole Imprese, delle Medie Imprese, delle Grandi Infrastrutture e della Promozione edilizia entrano a far parte della Giunta.
14. I Comitati sono organi consultivi della Giunta e del Consiglio Direttivo e durano in carica per un mandato.
15. Qualora i Presidenti dei Comitati Esecutivi o gli eventuali componenti del Consiglio Direttivo nominati dalle singole assemblee di settore vengano a cessare durante il loro mandato ovvero esercitino l'opzione di modifica di cui al precedente art.54, co.3°, saranno le Assemblee di settore competenti a procedere, sulla base delle procedure indicate nei commi precedenti, alle necessarie sostituzioni. I Presidenti o i componenti del Consiglio Direttivo entrati in sostituzione cesseranno dalla loro carica con il venir meno del mandato del Presidente dell'Associazione in carica al momento della loro nomina.

ART. 57

Integrazioni tra Settore Piccole Imprese e Settore Imprese Artigiane

1. L'Assemblea del Settore delle Piccole Imprese, convocata ai sensi del precedente art.56, viene integrata nella sua composizione dal Presidente del Comitato Esecutivo delle Imprese Artigiane e dal rappresentante del medesimo settore in Consiglio Direttivo.
2. I predetti rappresentanti del Settore Imprese Artigiane partecipano, con diritto di voto, all'Assemblea di settore delle Piccole Imprese che procede a nominare Presidente, Comitato Esecutivo del Settore Piccole Imprese ed eventuale componente del Consiglio Direttivo.
3. Il Comitato Esecutivo delle Piccole Imprese viene integrato nella sua composizione con i due rappresentanti del settore delle Imprese Artigiane, indicati al co.1°.
4. Il Comitato Esecutivo per le Piccole Imprese designerà due suoi rappresentanti ai fini della partecipazione, quali componenti, alle riunioni del Comitato Esecutivo per le Imprese Artigiane.

ART.58

Comitato Esecutivo per le Grandi Infrastrutture

1. Il Comitato Esecutivo per le Grandi Infrastrutture è formato da rappresentanti di imprese associate, in possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dall'art.23 del presente Statuto, facenti parte del Comitato per le Grandi Infrastrutture dell'ANCE ed aventi sede legale, filiale, succursale o con attività nella provincia di Roma.
2. Il Comitato Esecutivo per le Grandi Infrastrutture, entro il trentacinquesimo giorno successivo alla chiusura delle operazioni di voto previste dal precedente art.36, elegge, al suo interno, il Presidente, nonché un componente di diritto del Consiglio Direttivo dell'Associazione, qualora il Presidente del Comitato sia già ricompreso nei Consiglieri elettivi di cui al precedente art.35, co.1°, lettera a).
3. Il Presidente del Comitato Esecutivo per le Grandi Infrastrutture fa parte di diritto della Giunta e del Consiglio Direttivo dell'ANCE ROMA – ACER.
4. Qualora il Presidente del Comitato Esecutivo, ovvero l'eventuale componente del Consiglio Direttivo nominato dal Comitato stesso, venga a cessare durante il suo mandato, sarà il Comitato a procedere, sulla base delle procedure indicate nei commi precedenti, alle necessarie sostituzioni. Il Presidente, o il Consigliere entrato in sostituzione, cesserà dalla carica con il venir meno del mandato del Presidente dell'Associazione in carica al momento della nomina.

TITOLO IV

GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI EDILI

ART.59

Gruppo Giovani Imprenditori Edili

1. Nell'ambito dell'ANCE ROMA – ACER è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori Edili, intendendo per tali persone di età non

superiore ai 35 anni e svolgenti attività imprenditoriale nel settore edile ed affini. Possono, comunque, una volta iscritti continuare a far parte del Gruppo persone di età non superiore ai 40 anni.

2. Il Gruppo opera in base ad un proprio regolamento deliberato dal Gruppo stesso e ratificato dal Consiglio Direttivo, che ne valuta la compatibilità con i principi ispiratori dell'Associazione e con le norme che regolamentano il funzionamento dell'Associazione stessa.

3. Il Gruppo ha lo scopo di:

- a) stimolare nei giovani Imprenditori la consapevolezza della loro funzione etico-sociale, lo spirito associativo e della libera iniziativa, di cui l'attività imprenditoriale è precipua manifestazione;
- b) promuovere all' interno dell'Associazione tutte le iniziative atte ad approfondire la conoscenza dei problemi economici, sociali, politici e tecnici dell'industria delle costruzioni;
- c) contribuire alla vita dell'Associazione con l'apporto di idee ed azioni.

4. Il Gruppo elegge il suo Presidente tra i giovani aventi i requisiti di eleggibilità di cui all'art.23 del presente Statuto.

5. La durata del mandato, nonché la sua eventuale rinnovabilità, del Presidente del Gruppo Giovani viene determinata dal Regolamento del Gruppo Giovani Imprenditori dell'ANCE ROMA – ACER, ratificato, ai sensi del precedente art.39, punto 33, dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

6. Il Presidente del Gruppo Giovani in carica fa parte di diritto del Consiglio Direttivo dell'ANCE ROMA – ACER e della Giunta.

7. I due Vice Presidenti del Gruppo Giovani in carica fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo dell'Associazione sempreché siano in possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dall'art. 23.

8. Il loro mandato ha la durata determinata dal Regolamento di cui al precedente co. 5°.

9. Qualora il Presidente od i due Vice Presidenti del Gruppo Giovani vengano a cessare durante il loro mandato, sarà il Gruppo Giovani, sulla base del suo Regolamento, a procedere alle necessarie sostituzioni.

TITOLO V

GRUPPO CORRISPONDENTI

ART.60

Gruppo Corrispondenti

1. Nell'Associazione è istituito il "Gruppo Corrispondenti".
2. Possono essere iscritti a tale Gruppo gli enti pubblici e privati e le persone fisiche e giuridiche che esercitano l'industria edilizia e quelle ad esse affini come attività accessoria e contingente ovvero che esercitano attività tecnico-professionali o industriali interferenti con il settore edilizio o che contribuiscono con opere o studi allo sviluppo e al perfezionamento delle industrie stesse.
3. Possono altresì essere iscritti al Gruppo Corrispondenti gli organismi professionali e i liberi professionisti.
4. Possono inoltre essere iscritte al Gruppo Corrispondenti le persone che hanno appartenuto all'Associazione in qualità di titolari di imprese individuali o legali rappresentanti di enti collettivi che hanno perduto la qualità di socio per cessazione dell'attività imprenditoriale ai sensi dell'art.10, lettera b) del presente Statuto.
5. L'ammissione al Gruppo Corrispondenti è deliberata di volta in volta dal Comitato di Ammissione e Vigilanza. Il Consiglio Direttivo stabilisce, su proposta della Giunta, la quota di iscrizione e la misura dei contributi annui che debbono essere versati dagli iscritti.
6. Ai contributi di cui al comma precedente si applica l'ultimo comma dell'art.9 dello Statuto.
7. Gli iscritti al Gruppo Corrispondenti usufruiscono di tutte le pubblicazioni curate dall'Associazione medesima, escluse quelle destinate riservatamente ai Soci effettivi.
8. Gli iscritti al Gruppo Corrispondenti non possono far parte degli organi dell'Associazione né comunque ricoprire cariche sociali.

TITOLO VI

ORGANIZZAZIONE OPERATIVA DELL'ASSOCIAZIONE

ART.61

Struttura operativa

Gli organi deliberanti ed esecutivi dell'Associazione, per il loro funzionamento e per l'esercizio dei servizi istituzionali alle imprese associate, si avvalgono delle prestazioni della struttura operativa costituita dagli uffici dell'Associazione stessa e da questa dipendenti.

ART.62

Direzione Generale

1. L'Associazione dispone di una Direzione Generale composta da un Direttore Generale ed, eventualmente, da un Vice Direttore Generale, il quale collabora con il primo e lo sostituisce in caso di impedimento o assenza.
2. In attuazione delle direttive del Presidente e degli organi deliberanti dell'Associazione la Direzione Generale provvede alla gestione, organizzazione e funzionamento degli uffici dell'Associazione, coordinandone l'attività.
3. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, sentita la Giunta.
4. Nell'ambito delle norme regolamentari e contrattuali relative al personale dipendente adottate dal Consiglio Direttivo e delle disposizioni di legge, il Direttore Generale propone al Presidente l'organigramma della Direzione, dei servizi e degli uffici dell'Associazione, indicandone attribuzioni e funzioni, l'assunzione, l'inquadramento e il licenziamento del personale dipendente, e dà attuazione ai conseguenti provvedimenti disposti dal Presidente.
5. Il Direttore Generale partecipa, svolgendo le funzioni di Segretario, all'Assemblea e alle riunioni degli organi deliberanti ed esecutivi dell'Associazione, ed è responsabile della tenuta e della conservazione dei relativi registri dei verbali.

6. Il Direttore Generale, infine, dà attuazione alle disposizioni impartite dal Presidente e dal Tesoriere concernenti la gestione economico-finanziaria dell'Associazione, ed è responsabile della conservazione dei libri sociali e dei documenti amministrativi.

TITOLO VII

AMMINISTRAZIONE DEL FONDO COMUNE E GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ASSOCIAZIONE

ART.63

Fondo comune

1. Il fondo comune è costituito:
 - a) dalle quote e dai contributi di cui agli artt.9, 12, 15,18 e 60;
 - b) dai beni mobili ed immobili e dai valori di proprietà dell'Associazione;
 - c) dalle eccedenze attive delle gestioni annuali, dalle rendite, dai dividendi od utili provenienti da società od enti partecipati e da ogni altra entrata;
 - d) dalle erogazioni e dai lasciti costituiti a favore dell'ANCE ROMA – ACER e dalle eventuali devoluzioni di beni, crediti e valori fatti a qualsiasi titolo a favore dell'Associazione stessa.
2. Alle spese necessarie per il funzionamento dell'Associazione e per il raggiungimento degli scopi sociali in genere si provvede mediante prelievi dal fondo comune.
3. Durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART.64

Amministrazione e gestione

1. Alla amministrazione del fondo comune dell'Associazione provvede il Consiglio Direttivo su proposta della Giunta.

2. Alla gestione economico-finanziaria dell'Associazione, nei limiti di spesa previsti dai singoli capitoli del bilancio preventivo approvato dall'Assemblea, provvede il Presidente di concerto con il Tesoriere.
3. Gli atti della gestione economico-finanziaria concernenti erogazioni di spese, movimento ed impiego di fondi e relative operazioni di banca, sono compiuti dal Presidente con firma abbinata del Tesoriere.
4. Il Presidente può delegare per iscritto al Direttore Generale la sottoscrizione degli atti previsti nel precedente comma.
5. In caso di assenza o di impedimento di breve durata, il Tesoriere può delegare per iscritto ad un componente la Giunta la sottoscrizione degli atti previsti dal presente articolo, co.3°.

ART.65

Esercizio finanziario - Bilanci

1. L'esercizio finanziario dell'Associazione va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il conto consuntivo e il bilancio preventivo annuali, sulla base degli appositi schemi predisposti dal Presidente, coadiuvato dal Tesoriere, sono adottati dalla Giunta e quindi presentati al Consiglio Direttivo, che deve ratificarli ai fini dell'esame e della successiva approvazione da parte dell'Assemblea Generale dei soci effettivi.
3. Almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea che dovrà procedere all'esame ed all'approvazione dei bilanci, il conto consuntivo è sottoposto dal Consiglio Direttivo al Collegio dei Garanti contabili che redige apposita relazione scritta.
4. Il bilancio preventivo è accompagnato, in Assemblea, da una relazione del Consiglio Direttivo, curata dal Tesoriere.
5. Del conto consuntivo e del bilancio preventivo, nonché delle relazioni del Collegio dei Garanti contabili e del Consiglio Direttivo, i rappresentanti delle imprese associate in qualità di socio effettivo possono prendere visione, presso la sede dell'ANCE ROMA – ACER.
6. Nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio di ogni anno e la data di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo da parte dell'Assemblea, alla gestione economico-finanziaria dell'Associazione si provvede in via provvisoria sulla base del

bilancio preventivo approvato dall'Assemblea per l'anno precedente.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

ART.66

Modifiche statutarie

1. Le eventuali modificazioni al presente Statuto devono essere approvate, su proposta del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea Generale dei soci effettivi, convocata in via straordinaria, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci effettivi in regola con i pagamenti.
2. In seconda convocazione è sufficiente il voto favorevole della metà più uno dei soci effettivi in regola con i pagamenti.
3. La convocazione è effettuata con le modalità previste dall'art.29, ultimo comma.
4. In caso di modifiche dello Statuto, il socio dissenziente può esercitare il diritto di recesso notificandolo per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dalla data in cui le deliberazioni di modifica sono state assunte dall'Assemblea Generale convocata in via straordinaria.

ART.67

Elezione delle cariche sociali

1. L'elezione del Presidente, dei quarantuno componenti elettivi del Consiglio Direttivo, del Presidente e dei quattro componenti il Comitato di Ammissione e Vigilanza, dei Provirari, del Presidente, dei due componenti effettivi e dei due supplenti del Collegio dei Garanti contabili, è di competenza dell'Assemblea Generale dei soci effettivi in sede ordinaria secondo le norme del presente Statuto.

2. L'elezione ha luogo in una data stabilita dal Consiglio Direttivo e comunicata alle imprese con lettera raccomandata con un preavviso di almeno otto giorni.
3. L'elezione ha luogo con scrutinio segreto e con il sistema delle "urne" aperte per due giornate feriali consecutive e per almeno otto ore consecutive giornaliere. Durante gli intervalli delle votazioni e al termine di esse verrà garantita la chiusura e la intangibilità delle urne.
4. Il candidato alla carica di Presidente deve necessariamente candidarsi anche alla carica di Consigliere elettivo di cui al precedente art.35, co.1°, lettera a).
5. Per essere eletto il Presidente deve ottenere, in prima votazione, almeno il 50% + 1 dei voti validi, non computando in essi le schede bianche o le schede nulle. Qualora tale maggioranza non venisse raggiunta, si procederà al ballottaggio, da tenersi entro un mese, fra i primi due candidati in ordine di preferenze, ovvero fra il primo e i secondi classificati ex-aequo. Nell'ipotesi di ballottaggio viene eletto Presidente il candidato che ottiene il maggior numero di voti validi.
6. Per il Consiglio Direttivo vengono eletti i primi quarantuno classificati in ordine di preferenze. Qualora vi fossero posizioni ex-aequo eccedenti il 41° posto verrà eletto il candidato con maggiore anzianità associativa, ovvero in caso di ulteriore parità, il candidato con maggiore anzianità anagrafica.
7. Per l'elezione dei Presidenti e dei componenti il Comitato di Ammissione e Vigilanza, il Collegio dei Garanti contabili, i Probiviri si applica il comma precedente in caso di ex-aequo.
8. Per l'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo, di cui al precedente art.35, co.1°, lettera a), si possono esprimere al massimo 25 preferenze; mentre per le elezioni di tutte le altre cariche, ad eccezione dei Probiviri per i quali valgono le norme dell'art.48 del presente Statuto, si può esprimere una sola preferenza.
9. Per tutte le ulteriori integrazioni e modalità concernenti lo svolgimento dell'Assemblea elettiva si fa riferimento all'apposito regolamento, di cui al precedente art.39, punto 28, approvato dal Consiglio Direttivo su proposta della Giunta.

ART.68

Durata dell'Associazione - Scioglimento

1. L'Associazione è costituita a tempo indeterminato e può essere disciolta soltanto in seguito a deliberazione dell'Assemblea Generale dei soci effettivi, convocata in via straordinaria, con il voto favorevole di almeno tre quarti delle imprese associate in qualità di socio effettivo, in regola con il versamento dei contributi associativi.
2. In caso di scioglimento l'Assemblea Generale dei soci effettivi, che lo ha deliberato, nomina un Comitato di tre liquidatori.
3. In caso di scioglimento dell'Associazione le eventuali attività patrimoniali residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o con fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

ART.69

Applicazione art.39 della Costituzione

1. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di apportare al presente Statuto quelle modificazioni di carattere formale che si rendessero necessarie con carattere di urgenza per ottenere la registrazione dell'Associazione ai sensi delle leggi che saranno emanate in applicazione dell'art.39 della Costituzione della Repubblica Italiana.
2. Le eventuali modificazioni devono essere sottoposte all'Assemblea Generale dei soci effettivi nella prima adunanza.

ART.70

Coordinamento con le norme statutarie dell'ANCE

1. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di apportare al presente Statuto quelle modificazioni di carattere formale e sostanziale che si rendessero necessarie con carattere di urgenza per uniformare e coordinare in quanto necessario le presenti norme con lo Statuto dell'ANCE.
2. Tali modifiche dovranno essere ratificate dall'Assemblea Generale dei soci effettivi nella prima seduta ordinaria dopo la delibera del Consiglio Direttivo.

ART.71

Richiamo alle norme di legge

Per quanto non è previsto nel presente Statuto si applicano le norme di legge.

ART. 72

Entrata in vigore e norme transitorie

1. Lo Statuto approvato dall'Assemblea Generale dei soci in data 25 ottobre 2006 è entrato in vigore il 1° gennaio 2007. Le norme approvate in tale data relative al rinnovo degli organi sociali hanno trovato applicazione a partire dalla prima assemblea elettiva successiva all'entrata in vigore dello Statuto. In tale ambito è rimasta ferma la continuità nel calcolo del limite massimo di permanenza nelle cariche sociali.

2. Le modifiche relative alla durata delle cariche associative, disposte dal nuovo testo dell'art.24 dello Statuto, nonché quelle relative al limite di mandati consecutivi delle cariche di Presidente, di Vice Presidente e di Tesoriere dell'Associazione di cui ai nuovi testi degli artt.45,46 e 47 dello Statuto approvate dall'Assemblea Generale dei Soci in data 11 ottobre 2011, entrano in vigore a partire dal rinnovo degli organi associativi successivo alla scadenza di quelli in carica al momento dell'approvazione delle predette modifiche.

3. In sede di prima applicazione delle modifiche statutarie di cui al comma precedente, si tiene conto dei mandati maturati durante la vigenza delle precedenti disposizioni, per cui colui che è rimasto in carica per un mandato triennale, se Presidente o Vice Presidente, ovvero per due mandati triennali consecutivi, se Tesoriere, non potrà essere rieletto nella stessa carica.

4. In attuazione delle modifiche statutarie conseguenti alla nuova formulazione dell'art.48 deliberata dal Consiglio Direttivo del 19 dicembre 2014, la prima elezione dei Probiviri sarà effettuata dall'Assemblea dei soci, appositamente convocata dal Consiglio Direttivo, entro novanta giorni dalla delibera predetta.

Il Collegio dei Probiviri in carica alla data del 19 dicembre 2014 proseguirà, fino alla nomina dei Probiviri, ad esercitare le proprie funzioni con l'aggiunta di quelle di garanzia del Codice Etico.